STATUTI

DELLA VENERABILE

ARCI-CONFRATERNITA

DELLA

13932

MISERICORDIA

DI SAMMINIATO

SAMMINIATO
PRESSO ANTONIO CANESI
MDCCCXXXIV.

TORELLO PIERAZZI

CITTADINO SAMMINIATESE, DOTTORE NELL' UNA E NELL' ALTRA LEGGE, ED IN SACRA TEOLOGIA DI COLLEGIO, CANONICO DELLA CHIESA CATTEDRALE DELLA CITTA' DI SAMMINIATO, PROTO-NOTARO APOSTOLICO, E NELL' ATTUAL VACANZA DELLA SEDE VESCOVILE DI DETTA CITTA' VIGARIO GENERALE CAPITOLARE.

Dio che ricco nelle Misericordie ne porge un pascolo eterno ai concenti della S. Città, spande sopra la terra i frutti inenarrabili di questa infinita Misericordia, e fatto cogli uomini Dominatore clemente, e con tutti pietoso benignamente, e soave, nella moltitudine delle sue sempre grandi beneficenze, ci presenta una scuola di tenerezza di compassione, di carità. Padre Egli infatti di saggia condiscendenza, e fonte d' inesausta consolazione, distrugge le umane miserie, togliendo via da suoi figli la iniquità, le sceleratezze, i delitti; provvede

agli umani bisogni, diffondendo le grazie, i doni, i carismi; veglia sulle umane avventure disponendo con soavità, con fortezza, con diffusione: conforta la misera umanità colla luce della sua Fede, colle promesse della sua gloria, colla certezza del suo affetto superno; e intima quindi ai mortali, che se vogliono goderne la faccia splendida nell Empireo, debbano imitarne le perfezioni vivendo, e sappiano sopra tutto rendersi cara quella S. Misericordia con i loro simili, di cui, celeste Padre, si gloria Egli singolarmente, e compiacesi « *Estote misericordes sicut et Pater vester cœlestis misericors est* Luc. 6.

A tal uopo formando l'uomo a sua immagine, e somiglianza lo aveva egli fornito di pietosi affetti, e sociali, e ne aveva avvicendato col bisogno dei simili, la inclinazione ad esserne benefattori, preparando di questa guisa nell' animo coll' interesse che assicura, e trionfa, quella dolcissima compiacenza, che al ben fare induce, ed impegna, perchè veramente, e ci consola, e ci inebria.

Disceso quindi per la umana salute il Rigeneratore d' Isdraello, e fatto sotto la forma di servo in tutto simile a Noi,

non d'altro meglio volle gloriarsi, che di cure pietose, non altro gli piacque inculcare più profondamente, che lo zelo efficace per il ben essere di tutti i nostri Fratelli, nè altro espresse con sì sublimi concetti, quanto le abitudini di quella S. MISERICORDIA, cui promise distintamente la eterna retribuzione. « *Beati gli uomini di Misericordiosa indole, ed abitudine* diceva quindi il Signore *Mat.* 5. *Poichè per essi è preparato un pietoso giudizio, e la misericordia predilígo, anco in confronto dei sacrifizj* disse in S. Mat. 9. Poichè ci soggiunge Joann. 4. *Dio è misericordioso, e clemente, e con perfetta pazienza si gloria di molta benignità*.

Animati da questo Spirito, e formati su questo eccelso modello i Fondatori del nuovo Regno di Grazia, colla scienza di luce, e colle massime di salvezza, proclamarono altamente per tutto l'Orbe questo frutto ineffabile della *carità* più perfetta, e come *questa* additarono colle parole del Divino Maestro quale il fine, e lo spirito della Legge, così la *Misericordia* prescrissero, quale effetto indispensabile a rendere operosa la *Carità*. Siate, per questo diceva S. Paolo ad

Ephes. 4. *siate scambievolmente misericordiosi, e benigni:* rammentatevi, soggiungeva 1. ad Timot. 4 *che la pietà vi guarantisce le più belle promesse in questa vita, ed in quella, che dopo morte ci attende;* mentre al contrario concludeva S. Jacopo c. 2. *un giudizio senza misericordia stà preparato a quelli che ne omisero le sante abitudini, per la durezza vituperevole dei loro cuori.*

Ed ecco, guidata da questi profondissimi sentimenti, ed educata col latte di questi salutari pensieri, ecco la Diletta del Salvatore uscire dal di lui amorosissimo Seno, tutta bella, e raggiante per gli splendori immortali, che ne accompagnarono il nascimento, e tutta amabile, e deliziosa per un carattere di santa benignità, che ne forma l'indole, e la natura, e che la rende banditrice istancabile di ogni impresa, che sia benefica agli uomini, ed in modo speciale di quella santa misericordia che forma l'uomo secondo il cuore di Dio, perchè lo interessa per il bene dei proprj simili, nei quali Dio stesso si protestò che voleva ricevere un culto di tenerezza, e di amore. Per questo diceva S. Agostino in Ps. 144. *che la carità,*

e i dolci affetti di amore, ci sono dati da Dio come scampo dall' ira, e come centro, in cui si raccolgono i tesori del merito: per questo insegnava S. Ambrogio, *che qui consiste tutta la somma della cristiana speranza, e dei Cristiani precetti* in Ep. 1. ad Tit. 4. Per ciò S. Gregorio nel Libro dei suoi Morali avvertimenti notava, che *in questo virtuoso esercizio si ristabilisce la interrotta armonia del cuore colla virtù.*

Nè tutto ciò volea dirsi di una Misericordia sterile, e inerte, che al più fosse larga di lacrime, e di parole, ma avara di opere, e di vere beneficenze, poichè ci avea detto l'Apostolo S. Giovanni, che ne dovremmo porgere, moltiplicare le belle testimonianze nelle bisogne del prossimo: ci aveva insegnato anco col fatto il Divino Signore, che se a Dio non si serve colle nude Frasi, e le ostentazioni bugiarde, al prossimo non si giova senza essere in fatto generosi dell' opera, e di soccorso: e S. Gregorio, e con lui concordemente tutti i S. Dottori, ci avea detto, che l' efficacia soltanto deporrebbe delle buone disposizioni dell' animo, e che questa preziosa efficacia ci intesserebbe la corona

di gloria, quando si componesse da ricca serie di fatti nelle benedette intraprese di Carità.

Da tutto questo erano mossi quelli così edificanti infra i nostri Maggiori, che in tante parti del Cattolico Mondo associavano, e in dolce nodo di fratellanza, e di amore univano i loro compagni, perchè si emulassero scambievolmente nella *santa Misericordia*, e dassero alla terra il gradito spettacolo di uno zelo generosissimo, che più campeggia fra le più gravi disgrazie, che sceglie a sua cura l'alleviarne il pondo gravoso, che emula la istancabile esigenza della sventura, per prodigare i soccorsi, secondo che quella insiste colla molesta prodigalità de' suoi mali.

A questo appunto tendevano gli animi piissimi dei Fiorentini, i quali nel Secolo XIII. quando al dire dell'Ammirato, più ferma la loro fede, e più fervorosa era la loro pietà, non poterono vedere con sguardo di indifferenza tante vittime umane, che la miseria, e la squallida pestilenza mietevano copiosamente; ma, a suggerimento di S. Pietro Martire Domenicano, formata una distinta, e ragguardevole Aggregazione, che chiamarono « *della*

Misericordia » i primi anco in questa Instituzione, come in tante altre cose, e belle prestarono ai viventi gli ajuti opportuni, nè trascurarono per gli estinti quegli ufficj pietosi, la mancanza dei quali avrebbe degradato i figli di Luce nel cospetto dei figli della Gentilità, che tanto ne furonó diligenti.

A questo mirava la premura istancabile di quell'insigne Onore di questó Suolò (benchè la origine si, má non vi avesse la Cuna) dir volli di S. Carlo Borromei, Cardinale Arcivesc. di Milano, che fatto esempio di ogni Pastorale virtù, fu maestro di santa benignità, e coll'opera sua personale, e colla sua paròla, piena dell'efficacia, che ispira lá santità giunse a rianimare il coraggiò degli abbattuti suoi Popoli, e ad ispirare per l'Istituto di una appositamente formata *Misericordia* quelle provide cure, e quella attività generosa, che richiedevasi all'uopo di tanti infelici, quali di quel tempo aveano formato, e formavano la carestia, la guerra, e la loro seguace la pestilenza desolatrice.

E a questo pure eran dirette le provide disposizioni degli Avi nostri, che sacri a virtù, siccome eran devoti all'o-

pore, nella piccolezza medesima del Territorio che ne formava il d'intorno, e la Sede, dilatarono i loro animi nelle espansioni confortatrici della Santa Beneficenza, ed emularono con gloria ogni vicina, ogni lontana Provincia, e se facciasi un calcolo di proporzione, si asserisce senza menzogna, che in questa gara di pubblico benefizio ogni altro popolo, ogni altra Città superarono felicemente.

E di vero, porge un fenomeno edificante nella storia dei tempi il vedere che una Città popolata da 3000. Abitanti, quanti per l'ordinario furono i nostri Padri, senza soccorso degli stranieri, senza il concorso dei Grandi, senza il mezzo delle rapine, potè in pari tempo farsi ornata di gloria per fondazione, e dotazione ragguardevole di 4. Conventi di Regolari oltre li Cappuccini, di altri quattro di Religiose, di cinque Parrocchie, non comprese le Regolari, di molte Compagnie possidenti, di un Capitolo, e per la massima parte di un Seminario, di una Mensa Episcopale, e finalmente di cinque Spedali, che poi in un solo, e più in due Benefizj si ridussero di recente.

In mezzo a tante benefiche istituzioni

piissime, non poteva obliarsi l'Istituto Filantropico della *Misericordia*, che richiesta dall'indole medesima di alcune infra le soprammemorate esistenze di pubblica Carità, conduceva tra noi una vita di fatto sostenuta dalle diverse compagnie ben dirette, finchè una vita, e distinta, e sua propria, e vita di diritto ottenne mercè le Pastorali sollecitudini dello zelantissimo Prelato nostro *Monsig. Francesco Poggi*, il quale dilatando le viscere di Misericordia paterna a favore degli affettuosi suoi figli, colla fondazione di un nuovo Spedale, e di questo Istituto, confermò la pubblica opinione di quella santità, che lo rendeva sapiente secondo Dio, perchè benefattore ad imitazione di GESU' CRISTO.

Che se un equivoco di alcuno, il quale diresse all'epoca della soppressione delle altre Confraternite possidenti, fece comprendere anco questa nella generale dissoluzione, contro lo spirito, ed il volere dell'attentissimo Ordinatore, e se ben presto tornata ad essere per lo spirito di associazione, e di pubblica utilità, non però questa Confraternita detta di *S. Filippo Benizj*, e DI MARIA SS. ADDOLORATA col titolo aggiunto del-

la *Misericordia* non però, dissi, raggiungeva ancora lo scopo della propria esistenza, nè si trovava in misura per uguagliare se stessa, se consideravasi ciò che fosse; nè per servire al pubblico desiderio, se osservavasi ciò chè deve:

Sia benedetto il nostro *divin Salvatore Gesù Cristo* che consolandoci in ogni nostra tribolazione, in questi giorni di vedovanza, e di lutto per la Chiesa Samminiatese ha alleviato l' affanno della lunga aspettazione ansiosissima, ispirando ai nostri Concittadini tutto lo zelo, tutta la generosità, tutto il coraggio, tutta la somma perseveranza, che richiedevasi per dare a quest' opera l' opportuno perfezionamento, e volgerla a quella più utile direzione, che la rendesse benedetta dagli uomini, e favorita da Dio.

Ridotto pertanto l' intero ceto ad essere animato da questo spirito, che quasi aura di vita in lui insufflavano i figli della S. Benedizione, conobbe il bisogno, e si decise al progetto di questi miglioramenti; e dopo averne concertati, e sanzionati diversi, colle Deliberazioni proposte dal Seggio a tal' uopo più volte adunato presso del Correttore, finalmen-

te convenne di rendere radicale. è perfetto il suo proposito di utile rinnuovamento, e presentò Istanza per la riforma delle antiche sue Leggi.

Desiderosi per quanto è da Noi, di concorrere almeno al pubblico benefizio, e di secondare, anzi di avvalorare ogni impulso, che guidi a rettitudine, ed a virtù, Noi accogliemmo l'Istanza con benigno favore, e meditando sulla Deputazione che pensavamo di eleggere a questo effetto, con piena fiducia ci volgevamo ai lumi, alla filantropia, alla pietà, allo zelo del Sig. Can. Giuseppe Piccardi Parroco della Chiesa Priorìa dei SS. Michele, e Stefano, e dei Nobili Sig. Baldassarre Ansaldi Gonfal: Damiano Morali, e Vincenzio Migliorati, le ottime disposizioni dei quali ci guarantivano quell'esito fortunato, che il fatto ci ha dimostrato felicemente.

Formati così i nuovi Capitoli dell'*Instituto*, e preparati colla prudenza del saggio pel buon regime, e la utile direzione, è cosa graditissima al nostro Cuore il potere ridurli alla pratica osservanza col presente nostro Decreto, confortati nella dolce lusinga di enumerarne gli effetti a vantaggio dei nostri si-

mili, e di dovere frequenti volte confondere le nostre colle publbliche benedizioni, nell'atto di raccogliere i frutti di cotanto senno, e di cotanta virtù. Quindi sembrandoci doveroso incarico di dare ormai la Solenne, e Canonica Sanzione a tutto ciò, che è stato fatto in proposito, e di regolare le cose di modo, che le provide cure degli ottimi Deputati, i pii desiderj dei Confratelli, e li ardenti voti del Pubblico, ottengano perentorio esito, ed uno stabile compimento, siamo venuti nella risoluzione di apporvi il suggello della Eccles.ca Potestà, di cui benchè immeritevoli ci troviamo Depositari. Per la qual cosa col presente nostro Decreto.

Ved. La Erezione della Compagnia di *S. Filippo Benizj* e di MARIA SS. ADDOLORATA col titolo della *Misericordia* ripristinata, ed eretta in questa Cattedrale di S. Miniato nel 1791.

Ved. I Capitoli legittimamente approvati per la direzione di detta pia Confraternita.

Ved. L'istanza esibita per la riforma di detti Capitoli.

Ved. La Deliberazione dell' intero Corpo

della Compagnia, che disponeva doversi esibire detta Istanza.

Ved. Il Decreto nostro de' 14. Maggio p. p. col quale eleggemmo a tal uopo i Deputati per la redazione dei nuovi Capitoli.

Ved. Il Tenore dei Capitoli stessi presentati da quei ragguardevoli Soggetti, che a tal uopo eleggemmo col precitato Decreto.

Ved. L'approvazione che i detti Capitoli ottennero dall'I. e R. Segreteria del Regio Diritto sotto il dì 20. Novembre prossimo passato, a condizione che vi concorra il Parroco, e si presentino all' Ordinario.

Ved. Il consenso del Parroco, espresso a tal uopo nella di lui lettera officiale del 18. Decembre corrente.

1. *Considerando.* Che la sostituzione di un nuovo regime è reclamata dalle circostanze medesime dell' Instituto, perchè risponda all' oggetto della propria esistenza.

2. *Consid.* Che il disposto dei Capitoli presentati a tale effetto, è il più opportuno per raggiungere lo scopo cui sono diretti.

3. *Consid.* Che lo stato regolarissimo

della Procedura fin qui tenuta esclude ogni ostacolo, e di per se persuade, e conduce alla approvazione dei Capitoli dei quali si tratta.

Ved. quanto era da vedersi, e considerato quanto era da considerarsi.

Delib. Delib. Colla ordinaria nostra Potestà, e coi diritti a noi competenti, in vigore del nostro Uffizio, siamo venuti nella determinazione di disporre, e disponiamo effettivamente quanto segue. Cioè,

1. Alla antica Compagnìa sotto il titolo di MARIA SS. ADDOLORATA, e di *S. Filippo Benizj* detta della *Misericordia* eretta nella Cattedrale di Samminiato, viene sostituita la Compagnìa propriamente detta DELLA MISERICORDIA, che riterrà ugualmente per suoi Titolari, e Patroni MARIA SS. ADDOLORATA, e *S. Filippo Benizj*.

2. Questa sostituzione dovrà aversi come un rinnuovamento fatto *ex integro*, cosicchè restino affatto, e divengano nulli, e di niun valore, ed effetto i Capitoli fin qui dirigenti l'antica Compagnìa, tutte le Deliberazioni,

che in qualunque modo fossero state fatte, per dichiararli, ampliarli, o applicarli, e tutti i diritti, che dagli antichi Capitoli, o dalle analoghe Deliberazioni, o successive nomine, ed elezioni ad uffizio qualunque, fossero derivati per qualsivoglia titolo, ed in qualsivoglia modo in qualunque Individuo.

3. Tuttociò si dice però senza pregiudizio dei diritti Parrocchiali, i quali intendiamo di lasciare illesi, ed intatti per tutto quello che spetta al Parroco Locale, sì per la debita vigilanza, sì per l' esercizio delle sacre Funzioni, e per ogni altro titolo ed ingerenza, che in lui dimani per disposto delle Canoniche Leggi, e Civili.

4. Questa così perfezionata, e rifusa Compagnia della *Misericordia* benchè abbia la sua particolare Residenza nel suo proprio *Oratorio* che è posto nel Territorio della Parrocchia di S. Maria in Cattedrale, dovrà sempre, ed a tutti gli effetti considerarsi come Compagnia eretta nella Cattedrale medesima, ove secondo il consueto, celebrerà le Solenniori sue Feste.

5. Questa Compagnia, che col presente

nostro Decreto riordiniamo, e *quatenus* rinnoviamo, ed *ex integro* riformiamo, avuto riguardo alla di lei sede legale stabilita nel Paragrafo, o Numero precedente, e considerato altresì il di lei pregio per la pubblica utilità, cui tende più direttamente, e totalmente la di lei Istituzione, avrà il titolo di ARCI-CONFRATERNITA, e come tale dovrà sempre, e in ogni circostanza indistintamente avere precedenza sopra ogni Confraternita della Città, e Diocesi.

6. Tutti gli oggetti, diritti, crediti, Capitali, che in qualunque modo appertenevano in proprietà alla Compagnia di MARIA SS. e di *S. Filippo*, divengono, e sono proprietà della Compagnia della MISERICORDIA eretta sotto i medesimi auspicj.

7. Nella precedente disposizione si intendono comprese, e nominatamente si comprendono, e fatti appena i respettivi Saldi parziali dentro un Mese dalla Data di questo nostro Decreto si verseranno nelle mani del Camarlingo della Compagnia, il quale sarà nominato, e segli passeranno i Reliquati di cassa in genere, e oggetti, e in con-

tante, che si trovano presso di sè i respettivi Camarlinghi delle antecedenti *Sezioni* di Compagnia col titolo di Festajoli di MARIA SS. ADDOLORATA; o di *S. Filippo Benizj*, e di *Congregazione delle Sorelle*, le quali *Sezioni* vengono anco, a scanso d'ogni equivoco, nominatamente, e definitivamente soppresse, dovendo il tutto regolarsi a forma dei nuovi Capitoli, dei quali al N. 10.

8. A questo Camarlingo medesimo per la Cassa dei Sussidj si passeranno, per impiegarsi a forma degli accennati Capitoli le questue Collettate nella Cattedrale in occasione delle Prediche dell' Avvento, e della Quaresima, salvo il diritto dell' Ordinario, e dei terzi, e di qualsivoglia legittimo Possessore anco per semplice consuetudine, si per certe Questue che hanno oggetto determinato, si per la destinazione di qualche questua ad uno oggetto particolare.

9. Tutti gli Individui che fin qui appartennero alla Compagnia di Maria SS., e di S. Filippo apparterranno per diritto alla ARCI-CONFRATERNITA, così ordinata della MISERICORDIA,

e si avranno per *consenzienti*, ed *ascritti*, qualora dentro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, non si dichiarino diversamente al Correttore, o Vice-correttore, nel qual caso sarà in loro pienissimo arbitrio di renunziare alla Fratellanza, senza però potere allegare pretensioni, nè opporre difficoltà per questo riordinamento.

10. I nuovi Capitoli formati da quei distinti Soggetti, che eleggemmo col Decreto nostro del 14 Maggio p. p. e già approvati dall'I., e R. Segreteria del R. Diritto fino dal dì 20 Novembre p. p. saranno le sole Regole direttrici; e a tale effetto di questi medesimi Capitoli facciamo parte integrale del presente nostro Decreto.

11. Le presenti Disposizioni avranno il loro pieno effetto, e vigore dal dì 1 Gennajo 1834, nel qual giorno verranno pubblicate in piena Adunanza della Tornata Ordinaria.

12. E perchè secondo il Disposto del Capitolo 35 delle nuove *Costituzioni*, o *Statuti*, a Noi spetta per questa prima volta la nomina dei nuovi Impiegati, e Uffiziali, che devono essere in carica respettivamente, secondo il prescritto

nel Capitolo precitato, così primieramente ci riserbiamo di procedere a questa nomina dentro il corso di un Mese, dalla pubblicazione del presente Decreto, per aver luogo di conoscere intanto quali Individui fermi nel santo proponimento, vorranno positivamente appartenere alla Compagnia in questa guisa ordinata, e rifusa, ed ispireranno fiducia colla loro diligenza, ed in secondo luogo per questo spazio di tempo affidiamo pienamente la direzione del pio Istituto al Vice-Parroco della Cattedrale, ed ai quattro distintissimi Deputati, che per questa bell' opera furono così prodighi dei loro soccorsi, e così providi nei loro pensieri.

Esortiamo poi nel Signore, esortiamo per le viscere della Divina Misericordia tutti, e ciascheduno degli Individui, che in qualunque Sezione, o con qualunque diritto apparterrà inavvenire a questa ARCI-CONFRATERNITA, che si onora di sì bel Titolo, ad essere ricordevoli che G. CRISTO Principe della Pace, e della più umile mansuetudine Maestro, e modello, ama colla *Miseri-*

cordia il giudizio secondo la rettitudine, e che per questo ne seguiranno lo spirito, e risponderanno allo scopo della loro Istituzione. se escluse le gare, le pretensioni, le Etichette, e tutto ciò che procede dallo spirito della superbia, si mostreranno uniti nel vincolo santo di Carità, che è vincolo di perfezione, nè avranno altro zelo che di intendersi dei bisogni del povero per sovvenirlo, di emulare tutto quello, che è retto, tutto quello, che è Santo, tutto quello, che è fonte di buona fama, derivata da una saggia condotta, da un contegno prudente, da una operosa virtù.

Le quali cose tutte disponemmo a maggior gloria di DIO, e ad onore di MARIA SS. ADDOLORATA, *e di S. Filippo Benizj*, nostri *Patroni*, per Patrio decoro, per pubblico Benefizio; e raccomandiamo quindi alla pietà dei buoni SAMMINIATESI di prestarsi con tutto l'animo a sostenerne l'impegno, memori di ciò che insegna lo Spirito S. Prov. 3. « *Misericordia et* « *veritas te non deserant, circunda* « *eas gutturi tuo, et describe in ta-*

« *bulis cordis tui, et invenies gratiam*
« *et disciplinam bonam coram Deo,*
« *et hominibus.* »
Quod etc. mand. etc.

Dat. dalla Curia Vescovile di S. Miniato li 20. Dec. 1833.

CAN. TORELLO PIERAZZI VIC. CAP.

STATUTI

DELLA

VENERABILE ARCI-CONFRATERNITA
DELLA MISERICORDIA

DI SAMMINIATO

CAPITOLO PRIMO

Disposizioni Generali.

L'oggetto delle Confraternite, o Compagnie di Misericordia, essendo quello di soccorrere il suo simile, che il Caso ha posto in uno stato infelice, da dovere implorare l'altrui Pietà, e Commiserazione, e così adempire al Dovere di reciproca fraterna Carità comandata dal Vangelo.

È adunque per adempire con maggior zelo, e precisione a questo dovere, che questa nostra Arci-confraternita, viene divisa in tre Classi, cioè

I. Dei Conservatori, il cui numero è indeterminato.

II. Dei Capi di Guardia in attività di servizio il di cui numero è determinato, e dei Capi di Guardia Emeriti, ed Onorarj il cui numero è indeterminato.

III. Dei semplici FRATELLI, E SORELLE: non ostante la suddetta Divisione avrà la *Confraternita* un numero di PROTETTORI, onde possa essere incoraggita, e sovvenuta nell' esercizio delle sue funzioni.

L' ARCI-CONFRATERNITA è rappresentata dal Magistrato, presieduto dal Priore.

CAPITOLO II.

Dei Protettori.

Questa Venerabile Arci-Confraternita riconoscerà tre Protettori, che uno nella persona di *Monsignor Vescovo*, l' altro nella persona del *Vicario Regio*, ed il terzo nella persona del *Gonfaloniere pro tempore*.

Il Ruolo dei Fratelli incomincierà dal Nome di *Monsignore Vescovo*, e quindi dell' altri due PROTETTORI.

I *Protettori* suddetti cesseranno di essere tali al momento che cesseranno dalle loro respettive Funzioni; onde quando i medesimi non appartengano alla Fratellanza della Compagnia, non avranno diritto di godere, dei suffragi riservati alla loro qualità di Protettori.

Perdurante l' esercizio delle loro respettive Funzioni la Confraternita è affidata in tutte le Circostanze e Bisogni alla loro Protezione, onde ottenere quel rispetto, ed assistenza che è dovuta ad un Corpo Morale specialmente instituito per l' esercizio delle Opere di Cristiana Carità.

CAPITOLO III.

Dei Conservatori.

Il Numero dei Conservatori è indeterminato. Per far parte della Sezione, o Classe dei Conservatori. sarà necessaria l'Età di anni venticinque almeno, che rivestano la qualità di Nobile, o di Cittadino, o individualmente, o per Diritto di Nascita: o che siano ascritti al Ruolo dei *Canonici* della Cattedrale, o Parrochi della Città.

Si avranno per Conservatori di Diritto il *Vicario Generale*, ed il *Proposto* della Cattedrale; e gli altri Conservatori saranno a nomina del Magistrato, ed approvati dal Corpo della Compagnia legalmente adunata.

Dalla Classe dei Conservatori sarà tratto a sorte il Priore, come pure due Residenti nel Magistrato.

Queste Tratte saranno sempre fatte a Borsa Piena, nè le medesime anderanno soggette alla formalità del Partito tanto del Magistrato, che del Corpo della Compagnìa.

Da questa Classe saranno tratti a sorte quattro Inspettori annuali, che eserciteranno le loro Funzioni trimestre per trimestre a regola di Tratta.

Restano esentati da tal carica il *Vicario Generale*, ed il *Proposto* della Cattedrale.

L' attribuzioni dei Conservatori d'Ispezioni vengono riportate, e classate al Capitolo dei Conservatori Inspettori.

La qualità di Conservatore non impedisce di essere ascritto alla Classe dei Capi di Guardia, e di esercitarne le funzioni in quanto al solo esercizio delle opere di Carità.

CAPITOLO IV.

Dei Capi di Guardia in Attività di Servizio.

Il Numero dei Capi di Guardia in attività di Servizio è determinato a Ventisei. Dovranno far parte di questa Classe o Sezione sei Individui che appartengano o al Ceto Nobile, o dei Cittadini; Dodici Ecclesiastici; ed altri otto Individui tolti dal Ceto, o Sezione della Fratellanza, che abbiano i requisiti voluti dal presente Capitolo.

Nei Capi di Guardia in attività di Servizio, dovrà concorrere l' Età di anni venticinque compiti, nè dovranno essere maggiori di anni sessanta.

Dovranno risedere permanentemente nella Città di Samminiato.

Dovranno sapere leggere, e scrivere in modo tale da essere capaci a distendere sufficentemente un Rapporto.

Dovranno essere di buona, e conosciuta Morale, e riscuotere l'estimazione del Corpo della Compagnia.

Tutti quei Fratelli, in cui concorreranno questi requisiti, e che avranno un Certificato di diligente servizio, che sarà constatato col mezzo del Registro dei Buoni ri-

portati, potranno fare la loro domanda al Magistrato, che solo ha il Diritto di formare ed ascrivere alla Classe, o Sezione dei Capi di Guardia, per essere ammessi a far parte di questa Sezione, sempre dentro il determinato numero di ventisei.

L'Offizio di ciascun Capo di Guardia dura un Mese, nel Caso del quale dovrà intervenire, e presedere a tutte le Opere di Carità, sorvegliarne il buon ordine, ed il regolare andamento, e firmare i Buoni ai Fratelli di tutte le Classi, o Sezioni, che saranno intervenuti, a disimpegnare le Opere di Carità, come pure spedire i Mandati di Gratificazione dovute ai Giornanti Portatori, che li domanderanno.

In ciascun Mese vi saranno due Capi di Guardia di Servizio, cioè un Ecclesiastico, e l'altro Secolare.

L'Ecclesiastico, dovrà intervenire, presedere, e dirigere la Brigata in Stola, e Cotta, o Roccetto soltanto, tutte le volte, che si tratterà dell'Associazione di qualche Defunto per Carità, o per qualche caso fortuito in cui sia, o possa essere necessaria la presenza di un Sacerdote: per il che ne riceverà particolare avviso dal Servo della Compagnia, ed in caso di mancanza senza legittima causa da conoscersi dal Priore, incorrerà nella Penale di soldi cinque pagabili alla Cassa della Compagnia. Per l'Assòciazione ad Invito, vedasi il prescritto al Capitolo 32.

Il Capo di Guardia Secolare dovrà intervenire, presedere, e dirigere la Brigata, tutte le volte che suonerà la Campana della Misericordia per il trasporto dell' Infermi allo Spedale, o per qualunque caso furtuito, di fratture, cadute, morte subitanea avvenuta nelle pubbliche vie, e simili; e mancando all' adempimento esso pure del suo dovere senza legittima causa da conoscersi dal Priore, incorrerà nella pena di soldi cinque per mancanza pagabili, alla Cassa della Compagnia.

Nei casi fortuiti con pericolo di vita del Paziente, il Capo di Guardia Ecclesiastico dovrà stare presso al Cataletto, onde essere pronto ai bisogni Spirituali del medesimo, senza avere la direzione della Brigata, che per altro sarà da esso assunta, subito che per il disimpegno del suo ministero dovrà vestire gli abiti Sacri.

Il Capo di Guardia Secolare quando non avrà la direzione della Brigata, è sempre in dovere di sorvegliare l'andamento Disciplinare della medesima.

Nel caso poi che l' Infermo, che si trasporta allo Spedale, mancasse di Vita nel corso del tragitto, sarà cura del Capo di Guardia Direttore della Brigata di far fermare il Letticciuolo, ed aspettare il Cataletto dei Defonti, che sarà mandato a prendere immediatamente, ed in esso posto il Cadavere associarlo all' Oratorio della Confraternita, per quindi, eseguite l' Esequie, e

Funzioni a ciò prescritte, farlo trasportare all' ora debita al *Campo Santo*.

Se poi suonata la Campana della Misericordia per i casi sopraenunciati, mancasse il Capo di Guardia di turno, o Secolare o Ecclesiastico, l' uno subentrerà respettivamente all' altro, e mancando ambedue, uno delli ascritti alla Classe dei Capi di Guardia, ma sempre per ordine di anzianità, prenderà la direzione della Brigata, a seconda dei casi per cui dovrà aver luogo il servizio di carità: cioè se sarà di competenza del Capo di Guardia Ecclesiastico, o di quello Secolare in ordine a quanto è stato superiormente prescritto. Mancando poi tutti i Capi di Guardia sì Ecclesiastici, che Secolari, il Conservatore d' Inspezione presente s' incaricherà allora della direzione della Brigata, e mancando ancora questi saranno dovute le attribuzioni di Capo di Guardia ad uno dei Conservatori presenti per ordine di Anzianità: e mancando pure tutti i Conservatori, il Fratello più anziano presente, rivestirà le qualità di Capo di Guardia, e ne disimpegnerà le Funzioni.

In tutti i casi ordinarj l' ordine del suono della Campana, si parte dal Capo di Guardia di turno, che ne riceve l' Avviso in stampa dal Priore.

Ciascun Capo di Guardia nell' esercizio delle sue funzioni, porterà una Medaglia collo Stemma della Compagnia, coll' Iscrizione analoga, cioè nella parte superiore

CAPO DI GUARDIA ed inferiormente *OBBEDIENZA*.

CAPITOLO V.

Dei Capi di Guardia Emeriti ed Onorarj.

Oltre i *Capi di Guardia* in attività di servizio vi saranno ancora dei *Capi di Guardia Emeriti*, ed *Onorarj*.

Si considereranno, come Capi di Guardia Emeriti, tutti quei Capi di Guardia di servizio, o attivi, che avranno diritto ad esserne dispensati per gli appresso titoli.

1. Diligente servizio per il corso di anni quindici. 2. Stato abituale d'infermità, e 3. L'età di anni sessanta.

La dispensa, o esenzione dal Servizio può accordarsi dal Magistrato sulla proposizione del Priore, o sulla istanza di quegli che ha diritto di domandarla.

Il Magistrato registrerà nella Classe di Capi di Guardia Onorarj, tutti quei Fratelli, che non avendo tutte le qualità richieste per essere Capi di Guardia attivi, avranno conseguito dugento *Buoni* e prestato venti anni di servizio. Sarà per altro in facoltà del Magistrato di esentare dal numero dei dugento *Buoni*, quando quegli che è ascritto alla Confraternita da venti anni, proverà non aver potuto prestare per delle cause invincibili il domandato Servizio.

Non ostante le presenti disposizioni, potrà ancora il Magistrato dispensare dal ser-

vizio dei venti anni, e dai dugento *Buoni* per delle cause rilevanti, e straordinarie, e quando possa esservi il vantaggio della Confraternita.

Tanto i Capi di Guardia *Emeriti*, che *Onorarj* anderanno soggetti alla stessa retribuzione, o elemosina annuale dei Capi di Guardia *attivi*.

CAPITOLO VI.

Dei Fratelli in Generale.

I Fratelli si distinguono in due Classi, cioè in *Giornanti*, ed *Aspiranti*, il di cui numero è indeterminato.

I Fratelli *Giornanti* sono quelli, che hanno diritto alli avanzamenti, alle gratificazioni, alla collazione delle Doti, ed alle onorificenze.

Gli *Aspiranti* sono quelli che non ostante essere ascritti alla Compagnia, non possono goderne le onorificenze e privilegi senza aver prestato un servizio gratuito per un tempo determinato, e nel modo che verrà inferiormente prescritto.

Per essere ascritti alla Fratellanza sarà necessaria l'età di anni dodici, e per i figli dei Fratelli di anni dieci.

Quegli che oltrepasserà l'età di anni trentacinque non potrà essere ascritto alla Confraternita, senza pagare una retribuzione, o elemosina maggiore dell'ordinarie a titolo di entratura, e sempre proporzionata al-

l'età del postulante, ed a giudizio del Priore, e Magistrato.

L'Ammissione dei Fratelli appartiene al corpo della Compagnia legittimamente adunata, sulla proposizione del Magistrato, che verrà presentata dal Priore. Il Magistrato non farà per altro veruna proposizione di ammissione senza l'istanza verbale, ed in scritto di quegli che desidera di essere ascritto alla Confraternita, quale istanza potrà ancora farsi da qualcuno dei Residenti nel Magistrato.

Si porrà ogni cura, e diligenza di non proporre persone, che conducano una vita immorale, che abbiano esternato un carattere querulo, e scorretto, che siano state escluse da altre Confraternite, o che abbiano sofferte condanne di carcere, di esilio, o di altri pubblici gastighi.

Le proposizioni di ammissione saranno vinte alla pluralità dei voti favorevoli *sopra la metà* dei Fratelli presenti all'Adunanza.

I Fratelli così ammessi, ed approvati non saranno portati sull'Albo Generale dei Fratelli fino a tanto che non avranno riportato dodici *Buoni* di gratuito Servizio per il corso di due anni non interrotti, o due terzi di detti Buoni nel corso di un anno; nel qual tempo si considereranno come Fratelli *Aspiranti*; cioè incapaci a conseguire gratificazioni, onorificenze della Confraternita, gli avanzamenti ai Gradi superiori, ed a conferire le Doti; ma solo per il caso di

morte conseguiranno i suffragi dei semplici Fratelli.

Tutti i Fratelli di qualunque grado, classe, e sezione saranno tenuti ad uniformarsi al contenuto nei presenti Capitoli.

Saranno pure tenuti di provvedersi di una Cappa nera con buffa, Cordone bianco, e Corona, e Cappello secondo il costume della Compagnia; o quando non vogliano, o non possano provvedersene sarà loro somministrato l' occorrente dalla Compagnia, pagando per tal titolo un' annua retribuzione, che verrà tassata dal Magistrato.

CAPITOLO VII.

Del Magistrato.

La pienezza dell' Autorità, e la Rappresentanza della nostra venerabile Arci-confraternita risiede nel Magistrato *pro tempore*.

Esso è composto di *undici Residenti*, cioè del *Priore*, dei *due Consiglieri*, di *due Conservatori* tratti a sorte, di *quattro Capi di Guardia Attivi* pure tratti a sorte, e di *due Deputati* della Compagnia scelti uno per anno, sulla presentazione di due nomi, che dalla Sezione dei Capi di Guardia attivi verrà fatta sulla Nota dei Quattro Fratelli nominati ed eletti dalla Compagnia annualmente, per essere dalla medesima scelti in qualità di suoi Deputati *Residenti* nel Magistrato.

Le attribuzioni del Magistrato, come di

tutti gli altri Rappresentanti, ed Impiegati incominceranno la Terza Domenica di Settembre.

Oltre le Adunanze Ordinarie per l'elezione dell'Impiegati, ed Uffiziali, revisione, ed approvazione del rendimento di conti, il Magistrato si adunerà tutte le volte che i bisogni, e gl'interessi della Arci-confraternita lo richiederanno; ma sempre dietro l'invito del Priore trasmesso, e sottoscritto dal Cancelliere.

Alle Adunanze del Magistrato dovranno essere presenti almeno *Sette Residenti*, onde le Deliberazioni sieno Legali, ed alle medesime potranno intervenirvi il *Provveditore*, ed il *Conservatore* d'*Inspezione* di Turno senza aver voto deliberativo, ma soltanto per dare il loro parere sulli affari riguardanti il loro impiego.

Al Magistrato appartiene unicamente avanzare suppliche, e fare istanze in vantaggio della Arci-confraternita, così chè sarà punito in ordine ai Regolamenti qualunque Fratello, chè senza una speciale commissione del Magistrato, avanzasse qualche istanza, o supplica tanto alle Autorità Ecclesiastiche, che Civili, riguardante il Corpo della Compagnia.

Il Magistrato delibererà in tutti gli affari a pluralità di voti, meno che trattandosi di elezione a qualunque impiego, ed allora si avrà soltanto per eletto, e nominato all'impiego, quegli che avrà ottenuti due terzi di voti favorevoli.

In tutte le Adunanze sarà assistito dal Cancelliere, che oltre il prendere ricordo, e Registro delle Deliberazioni, dovrà ancora rammentare l'osservanza dei Regolamenti, quando si deviasse dai medesimi.

CAPITOLO VIII.

Del Cancelliere del Magistrato.

Il Cancelliere sarà nominato dal Magistrato fra i Capi di Guardia attivi.

Il suo impiego durerà tre anni, ma potrà essere riconfermato col mezzo di legittimo partito.

Esso interviene tanto alle Adunanze del Magistrato, quanto della Sezione dei Capi di Guardia *attivi* e del Corpo della Compagnia.

Registrerà in un Libro a tale uopo destinato tutte le Deliberazioni che saranno prese nelle Adunanze sopraccennate.

Firmerà, e trasmetterà l'inviti per le Adunanze, che saranno intimate in nome del Priore, tanto del Magistrato, che della Sezione dei Capi di Guardia.

Inoltre sarà cura del Cancelliere di far precedere di otto giorni l'Avviso, con cui le Adunanze della Compagnia restano intimate: e questo Avviso starà affisso nell'otto giorni precedenti la Convocazione della Compagnia alla Porta dell'Oratorio della Arciconfraternita medesima. In detto Avviso sarà indicato il giorno, e l'ora per cui resta

convocata la Compagnia, avvertendo di non mancare di far conoscere, che tale Intimazione, e Convocazione viene fatta per ordine del Priore.

In ciascuna Adunanza delle respettive Classi, o Sezioni; sarà suo dovere, avanti di procedere a nuove Deliberazioni di fare lettura della deliberazione antecedente, che sarà stata da esso fedelmente riportata al Libro delle Deliberazioni, e da esso firmata.

In qualunque Adunanza gli è vietato di rendere voto, e solo è in obbligo di sorvegliare al Mantenimento, e precisa, e fedele esecuzione dei Regolamenti; onde tutte le volte che osserverà qualche deviamento dai medesimi, farà lettura dei Capitoli relativi all' affare in questione.

Per obbligo di suo Uffizio scriverà le lettere, e darà comunicazione a chi occorre di quanto è stato deliberato.

Sarà pure suo preciso dovere, ed incumbenza il formare, e redigere le Tabelle quadrimestrali dei Portatori; dei Capi di Guardia di Servizio Mensuale; e dei Conservatori d' Inspezione Annuali; e del Magistrato Residente; non meno che la Tabella delli Uffiziali di Servizio, e di tenere in piena Regola l' Albo della Confraternita diviso nelle sue respettive Classi, o Sezioni. Terrà pure Nota separata dei Fratelli Aspiranti, che dovrà redigersi ogni Anno, per rendersi ostensibile al Corpo della Compagnia alla tornata della Terza Domenica di Settembre..

Esso è il Custode dell' Archivio di cui ne terrà una Chiave, dovendo essere l'altra presso il Priore dell' Arci-confraternita, ma non sara in sua facoltá di estrarre copie, o carte, e neppure renderle ostensibili senza licenza del Magistrato.

Avrá diritto di nominarsi un *Sostituto* col titolo di *Vice-Cancelliere* fra i Fratelli della Compagnia. il quale approvato una volta dal Magistrato resterá in carica perdurante l' esercizio del Principale.

Nel corso del Triennio, tanto il Cancelliere, che il Vice-cancelliere, hanno il divieto di risedere nel Magistrato.

CAPITOLO IX.

Del Priore.

Il Priore è la prima carica della *Arci-confraternita*, e fuori delle Adunanze del Magistrato ad esso appartiene la Rappresentanza della Compagnia, ed una generale sopraintendenza a tutti gli affari, e sopra tutti gli Uffiziali della medesima; sicchè dovrá sorvegliarli, e correggerli, sempre però con caritá, e dolcezza, e procurare, che in tutto, e per tutto sia mantenuto il buon ordine, eseguiti puntualmente gl' incarichi, ed osservati i Regolamenti.

Avrà *doppio voto* nei Partiti, la quale prerogetiva gli sarà personale, ne potrá essere esercitata da chi lo rappresenta nel caso della di lui assenza.

Appartiene ad esso esclusivamente la facoltà di adunare il Magistrato per mezzo di invito firmato dal Cancelliere; ma d'altronde non può ricusarsi di adunarlo tutte le volte, che ne sarà richiesto dal Provveditore, dal Cancelliere, ed anche da tre dei Residenti nel Magistrato, come pure da sei Capi di Guardia *attivi*.

Apparterrà pure ad esso il fare nelle diverse discussioni la proposizione da partitarsi; ma quindi non potrà ricusarsi di mandare a partito la proposizione di chiunque ha diritto d' intervenire alle Adunanze del Magistrato.

Se il Magistrato approvasse, o rigettasse qualche proposizione, che nella di lui saviezza non credesse utile alla circostanza, procurerà di farvi le sue osservazioni, ed avvertenze, e quindi ne proporrà al Magistrato la sospensione, su di che farà girare il partito, per starne al di lui resultamento.

Avrà peraltro diritto di sospendere le Deliberazioni, o Partiti della Compagnia nel caso speciale dell' ammissione dei Fratelli proposti dal Magistrato, quando conosca che il fatto partito sia accompagnato da circostanze tali da renderlo illegittimo, e contrario ai Regolamenti.

La Carica di *Priore* dura due Anni, nè può essere riconfermato per il Biennio successivo.

L'Elezione del *Priore* si fa dal Magistrato dalla Classe, o Sezione dei *Conservatori*

dietro l'Estrazione fatta, dalla Borsa a tale uopo formata.

Il *Priore* così nominato, ed eletto oltre le suindicate attribuzioni presiede di diritto a tutte le Adunanze sì del *Magistrato*, come dei *Capi di Guardia*, del *Corpo della Compagnia*, e della Deputazione dei *Buonuomini*.

Al medesimo spetta ancora il firmare, e rilasciare le Cartelle dei Fratelli ammessi alla Compagnia.

CAPITOLO X.

Dei Consiglieri.

Vi saranno due *Consiglieri*, che annualmente dovranno risedere nel Magistrato. Il loro Impiego dura un Anno, e sono eletti per tratta dal Corpo dei Ventisei Capi di Guardia.

Il primo Consigliere sarà Ecclesiastico, ed il secondo Secolare, ma scelto, e tratto dalli *otto* Capi di Guardia di *terza Classe*.

Il *Primo Consigliere*, ed in di lui mancanza il *Secondo* faranno le veci del Priore nel caso di assenza, o vacanza di tale impiego.

CAPITOLO XI.

Del Provveditore.

Il *Provveditore*, è eletto, e nominato dal Magistrato nella Sezione dei *Capi di Guar-*

dia Attivi sulla proposizione, che ne verrá fatta dal *Priore*. Il di lui Impiego dura un Anno, ma potrà essere riconfermato fino in tre Anni consecutivi con Partito del Magistrato stesso.

Esso è incaricato della Direzione dell'Amministrazione dell'Arci-confraternita

Dal medesimo dipenderanno gli Inservienti, e questi dovranno rispettarlo, ed eseguire i suoi ordini: in caso contrario potrà provvisoriamente, e col consenso del Priore sospenderli, facendone quindi il relativo rapporto al Magistrato.

Avrà in Consegna tutti i Mobili, ed Arredi appartenenti sotto qualunque titolo all'Arci-confraternita; quale consegna sarà fatta per *Inventario* al Provveditore che entra in Carica, dal Cancelliere alla presenza del Priore, e del Conservatore d'Inspezione di Turno, e successivamente dal Provveditore, che sorte d'Impiego, al nuovo Provveditore unitamente al Cancelliere, ed ai sopraindicati Uffiziali.

Farà tutte le Spese Ordinarie, che saranno annualmente tassate, e stanziate dal Magistrato, che perciò, per queste ordinerà al Computista la Spedizione dei Mandati di Pagamento, che saranno muniti del suo Visto; e per le spese straordinarie, e di urgenza, potrà nel corso di un Anno fare dei Mandati *Provvisorj* fino alla concorrente quantità di *Lire Venti*, che saranno alla fine dell'Anno sanzionati dal Magistrato per

essere registrati nel saldo, come definitivi.

Tanto nei Mandati di spese ordinarie, che straordinarie dovrà farsi menzione dello stanziamento fatto dal Magistrato, altrimenti saranno nulli.

Non potrà fare veruna riscossione di Rendite appartenenti alla Compagnia, ma solo apporrà la sua firma tanto ai mandati sì di Entrata che di Uscita, per cui sarà tenuto un Registro o un Copia-Mandati, a spese dell' Arci-confraternita.

Non potrá fare Mandati a se stesso, e nel caso di rimborso di Spese Ordinarie, o Straordinarie, ogni tre Mesi ne farà la Nota vidimata dal Priore, e la sottoporrà all' Approvazione del Magistrato, che ordinerà spedirsi il Mandato in faccia del Sagrestano, o di quegli, cui crederà più opportuno.

Provvederá l' occorrente per le Feste della SS. Vergine dei Dolori; e di S. Filippo Benizi Patroni della Confraternita, in ordine alle somme stanziate dal Magistrato per dette Feste, non meno per il Triduo in preparazione alla Festa dei Dolori di *Maria SS.* che cade la Terza Domenica di Settembre.

Sarà pure a di lui cura il presedere al decoroso Mantenimento dell' Oratorio, ed al Decoro delle Funzioni, che si sogliono eseguire: e provvederà a quanto occorre per gli Uffizj, e Suffragj dei Fratelli e Sorelle Defonte, a tenore di quanto viene determinato al Capitolo *dei Suffragj* del Presente Regolamento.

Farà pure a spese della Confraternita la Distribuzione delle Candelette ai Fratelli Giorno della Purificazione di Maria SS.

CAPITOLO XII.

Del Camarlingo.

Il Camarlingo viene Eletto dal Magistrato fra i ventisei Capi di Guardia.

Non potrà essere minore di Anni Trenta, ne Figlio di Famiglia, e sarà obbligato a dare un Mallevadore prima dell' esercizio del suo Impiego.

Non si ingerirà punto dell'Amministrazione, e non riscuoterá nè pagherà senza il Mandato del Computista, munito del Visto del Provveditore, perciò che riguardano le rendite impreviste, e straordinarie; e per rapporto alle Rendite ordinarie derivanti dalle Tasse, riscuoterà in ordine al Dazzajuolo, o Ruolo delle Tasse, che ogni Anno al primo di Gennajo gli verrà passato dal Computista, che pure sarà Vidimato dal Provveditore.

Terrà pure un Registro a parte delle Rendite per i *Sussidj*, che sono amministrate dalla Deputazione dei Buon-uomini, e su questo Articolo si uniformerà a quanto viene disposto al Capitolo XVII.

Potrà nominarsi un Collettore di sua soddisfazione, della cui nomina renderà consapevole il Magistrato; e questo Collettore

sarà esente dalla Tassa perdurante l'esercizio delle sue Funzioni.

Sarà tenuto ad intervenire per la Festa di S. Filippo, e della Vergine SS. dei Dolori al Banco della riscossione delle Tasse per farne l'Incasso.

La durata ordinaria del suo Impiego sarà di un Anno, potendo peraltro essere riconfermato per anni tre.

Uscendo dalla sua Carica consegnerà al successore i Libri in ordine, ed i Denari, che saranno in Cassa, alla presenza del Priore, e del Provveditore, ritirandone la Ricevuta.

Esso pure perdurante il suo Impiego non può essere chiamato a risedere nel Magistrato.

Tanto il Camarlingo, che il Cancelliere, ed il Provveditore dovendo essere del Num. dei Ventisei Capi di Guardia, se mai per qualche grave circostanza, o causa fosse eletto uno fuori di quel Numero, il primo posto che vacherá in esso, dovrà essergli conferito.

CAPITOLO XIII.

Dei Conservatori d'Ispezione.

Ogni Anno sarà fatta la tratta dalla Borsa dei Conservatori di quattro INSPETTORI, che eserciteranno il loro Uffizio Trimestre per Trimestre, a regola della Tratta.

Tutti i Conservatori saranno tenuti a fare la loro Ispezione, meno la limitazione di

cui al Cap. III. onde le Tratte dei *Conservatori d'Ispezione* saranno fatte fino a tanto che vi saranno Nomi nella Borsa, quale terminata, si farà nuovamente l'Imborsazione di tutti i Nomi dei Conservatori.

Il Conservatore d'Ispezione di Turno è in dovere di sorvegliare l'osservanza dei Regolamenti nei Rapporti disciplinari. ed economici, ed è per questo che rilevando qualche mancanza, od irregolarità, sarà suo preciso dovere di farne il suo Rapporto Ragionato al Priore, onde presentarlo al Magistrato, acciò possa essere in grado di riparare all' inconvenienti contrassegnati dal Conservatore d'Ispezione.

È pure nelle attribuzioni del medesimo di visitare tutti gli oggetti spettanti alla nostra Arci-confraternita, onde verificare la buona manutensione dei medesimi, per parte del Sagrestano, e Sotto-sagrestano ogni volta che lo crederà necessario; e si assicurerà in special modo della Polizia dei Cataletti; cioè della Biancheria, Letticciuoli, e simili; onde il Trasporto dell' Infermi abbia luogo con tutta la precisione, e necessaria decenza.

Sorveglierà pure alla Decenza dell' Oratorio: onde procurerà che tutti i sacri arredi, e tutto l'occorrente per gli Uffizj, e Suffragj siano fatti decorosamente, e secondo le prescrizioni e disposizioni, resultanti dal Capitolo XXVI., cioè *delle Sacre Funzioni, e dei Suffragj*, a cui si uniformerà letteralmente.

Quando esso si trovi presente a qualche esercizio di Carità, e si desse il caso di rilevarvi qualche irregolarità disciplinare, sarà sua cura il farla osservare al Capo di Guardia, onde possa esservi riparato, astenendosi sempre di dare verun Ordine, non essendo ciò di sua competenza, ma del Capo di Guardia di Turno, o di chi ne esercita le Funzioni; che potranno essere dal medesimo assunte nel caso previsto al Cap. IV.° soltanto, dovendo poi stare soggetto, intervenendo alli esercizj di Carità, come ogni altro Fratello Giornante, o Aspirante, alli Ordini del Capo di Guardia.

CAPITOLO XIV.

Dei Residenti del Magistrato.

Il Magistrato è composto di undici Individui, cioè del *Priore*, due *Consiglieri*, due *Conservatori*, quattro *Capi di Guardia*, e due *Deputati* della Fratellanza.

Il Priore, ed i Consiglieri risiedono perdurante il corso del loro Officio, e gli altri Residenti si variano ogni Anno per metà, onde è che si farà ogni anno la Tratta di un Conservatore, di due Capi di Guardia: ed il Corpo della Confraternita presenterà ogni Anno la Nota di quattro soggetti, che avrà approvati per risedere sulla Proposizione del Priore, al Corpo dei Capi di Guardia, onde scelga due soggetti, uno dei quali sarà prescelto dal Magistrato per entrare

a far parte del medesimo nel successivo Anno Amministrativo.

Tanto nella Classe dei Conservatori, che dei Capi di Guardia, e dei Deputati della Confraternita, i Primi in Nota sortono sempre in qualitá di Residenti: onde è che meno per la Prima Volta in cui resterá formato il Magistrato, la Residenza dell' Individui appartenenti alle suddette Classi è di due Anni per ciascheduno.

Quegli che ha risieduto per due anni, ha necessariamente il Divieto di un Anno; non meno che per i Consiglieri che risiedono un solo Anno.

I Deputati del Corpo della Compagnia apparterranno necessariamente alla Classe dei Giornanti, ne potrà essere mai nominato a risedere un Aspirante.

Il Magistrato entra in Carica sempre la Terza Domenica di Settembre giorno della Festa di Maria SS. Addolorata, Patrona Principale della Confraternita, onde tutte le Tratte, sarà cura del Priore che sieno fatte avanti detta Epoca.

CAPITOLO XV.

Dello Scrivano, e Computista.

Lo Scrivano, o Computista sarà eletto dal Magistrato fra i Fratelli che crederà capaci a disimpegnare un tale Offizio. Il di lui Impiego, quando non vi siano reclami, è a Vita.

Egli dependerà in tutto dal Provveditore, e dietro i suoi Ordini, ed Istruzione fará per la Compagnia ciò che appartiene al di lui Offizio.

Sará suo obbligo speciale di fare i Dazzajoli Annuali delle Tasse, e firmare pure i Registri dei Sussidj tanto per l'Entrata, che per l'Uscita riguardante la Deputazione dei *Buon-uomini*, e per cui si uniformerà a quanto viene disposto al relativo Capitolo, che è il XVII. del presente Piano disciplinare.

Sarà pure a di lui cura la formazione del Saldo Annuale, che effettuerà nel Mese di Gennajo di ciascun Anno, quale compito, sarà passato ai Revisori in ordine al disposto del Cap. XXX., acciò nei primi quindici giorni del Febbrajo successivo, passi all'Approvazione del Magistrato.

Nel detto saldo procurerà di non passare nessuna partita ad Uscita, che non sia corredata del Relativo Mandato di Pagamento emesso legalmente.

Tutti i suddetti Mandati di Uscita saranno emessi dal Computista, che per altro gli verranno ordinati dal Provveditore; che perciò oltre la firma del Computista, vi sarà, perchè siano validi, il Visto del Provveditore.

Formerà pure il saldo dell'Amministrazione dei *Buon-uomini* nell'Epoca sopraindicata, onde conoscere lo stato della Cassa dei

Sussidj, e per renderne discarico al Corpo della *Arci-confraternita*.

Passerà ogni Anno al Camarlingo un Libro di Cassa, onde registrarvi tutte le Rendite Ordinarie, e Straordinarie, cioè per Tasse, Offerte, ed altre Rendite Impreviste; quali sarà obbligato di riscontrare mensualmente, onde sia tenuto in piena Regola.

Sarà pure a di lui carico il fare lo stato Annuo di *Previsione* per gli Articoli di Uscita certa, come per le *Feste annuali*, e *Onorarj* all' Uffiziali di secondo Ordine, essendo gl'Impieghi, ed Uffizj di Primo Ordine, cioè *Priore*, *Consiglieri*, *Conservatori*, *Capi di Guardia*, *Provveditore*, *Camarlingo*, e *Cancelliere*, affatto Gratuiti; come pure tutte le Operazioni di Computisterìa.

Essendo il *Computista* nell' Obbligo di firmare i saldi all' Epoca sopra enunciata, è pure a di lui cura rilasciato il farsi consegnare dal Camarlingo le Carte, ed i Libri a ciò relativi; e quando ciò non possa ottenersi avrà ricorso al Priore, onde possa prendere le determinazioni prescritte al Capitolo XXIX.

Dietro il disimpegno di tali Oneri il Magistrato gli assegnerà annualmente una giusta ricompensa, ma sempre in proporzione dello stato Economico dell' Arci-confraternita, ed inoltre resta esentato dal Pagamento dell' Annua Tassa.

CAPITOLO XVI.

Del Cappellano.

Il Cappellano sarà fatto dal Magistrato fra i dodici *Capi di Guardia Ecclesiastici*, ed a lui sarà affidata la sopraintendenza all' Oratorio, ed avrà la preminenza nell' Ecclesiastiche Funzioni del medesimo, salvi sempre i Dritti Parrocchiali. Il *Cappellano* così scelto, dovrà approvarsi dall' Ordinario.

Egli dovrà intervenire con gli Abiti Sacri propri della circostanza a tutte le Feste, Tridui, ed altre Sacre Funzioni; ed invigilare al buon ordine tanto nell' Oratorio che nella Sagrestia, e fare in Abito l' Assoluzione alli Uffizj nei quali è prescritta.

Ad Esso apparterrà dirigere le Feste, e distribuire le Sacre Funzioni, ma dovrà il tutto concertarsi col Conservatore Deputato alle Sacre Funzioni, e col Cantore, Priore, e Provveditore, previo sempre il consenso del Parroco locale. Custodirá la Vacchetta degli Obblighi, sì di Feste, che di Suffragj, descrivendovi la Morte di ciascun Fratello, e Sorella, e notandovi le Messe celebrate per ciascun Defunto.

Non potrà introdurre nuove Feste, e nuovi Usi senza il Consenso del Magistrato della nostra Arci-confraternita.

CAPITOLO XVII.

Della Deputazione dei Buon-uomini.

Acciocchè la nostra Confraternita si uniformi rigorosamente all'oggetto speciale cui viene costituita, cioè a tutte le opere di Cristiana Carità sia dèdicata, sarà formata una *Deputazione* denominata dei Buon-uomini che sarà presieduta dal *Priore*, ed il di cui speciale oggetto, ed incarico sarà di distribuire delle Elemosine e Soccorsi alle Famiglie Indigenti che avranno in Casa dei Malati, la di cui Malattia sia tale, da non potere essere ricevuti nelli Ospizj di Carità; come pure di sovvenire ad altri bisogni non meno gravi di quelli di malattia, ma che non ostante reclamano la pubblica commiserazione, e dimandano un qualche sollievo dalla Fraterna Carità; e per i quali *Sussidi* dovrà conoscerne la Deputazione dei Buon-uomini in ordine a quanto viene ordinato dal presente Capitolo.

Questa *Deputazione* sarà formata, e scelta dal Magistrato fra la Classe dei *Conservatori* e dei *Capi di Guardia*.

Ogni Cura della Città avrà un Deputato onde possa conoscere dei bisogni della propria Parrocchia.

Essendo le Parrocchie della Città quattro, vi saranno quattro Buon-uomini, il di cui incarico durerà due Anni, ed è per questo che ogni due Anni nel Mese di Agosto il

Magistrato deverrà all' Elezione dei quattro Buon-uomini, o Deputati per i *Soccorsi* all' Indigenti, ed entreranno in carica quelli nuovamente Eletti la terza Domenica di Settembre.

Nella nuova Biennale Elezione potranno essere ancora rieletti quelli che cesserebbero dalle loro Funzioni; ma non saranno tenuti di accettare, quando non vogliano nuovamente incaricarsene.

I *Buon-uomini*, come sopra eletti potranno distribuire all' Infermi, di cui superiormente è stato parlato, lire *quattro* al Mese per le Parrocchie dei SS. Michele e Stefano, e dei SS. Jacopo, e Lucia, e *due lire* per le Parrocchie della Cattedrale, e di S. Caterina, attesa la gran differenza della Popolazione.

Non ostante questa Mensuale Distribuzione di lire *quattro*, e respettivamente di lire *due*, potranno queste Elemosine aumentarsi, quando i fondi a ciò destinati lo permettano, ma sempre per Deliberazione del Corpo della Deputazione.

La Deputazione sotto la Presidenza del Priore si potrà adunare a richiesta di ciascun Deputato, e tutte le volte che piacerà al Priore, ma ordinariamente *una volta al Mese*, ad oggetto di conoscere lo stato della Cassa dei Sussidj, per cui sarà chiamato il Camarlingo, e per deliberare se occorre sopra i sussidj straordinarj, da accordarsi; per ottenersi i quali dal Postulante sarà

fatta un' Istanza munita dell' attestato del Parroco, il quale farà conoscere lo stato della Persona, che domanda il sussidio.

Per *Sussidj Straordinarj* s' intendono tutti i sussidj che possano domandarsi, sotto qualunque Titolo oltre il Caso di malattia; e della congruità delle quali Domande deve deciderne la Deputazione legalmente adunata.

La Deputazione decide, e delibera per due Terzi di Vòti favorevoli.

Il Cancelliere della Confraternita assisterà alle Adunanze, e redigerà le Deliberazioni occorrenti al Libro delle Deliberazioni della Confraternita, non ostante che si tratti di Deliberazioni di oggetti relativi non alla Generalità della Arci-confraternita, ma bensì di una Deputazione speciale, ed incaricata d' ingerenze speciali, e straordinarie.

E siccome l' Arci-confraternita non ha fondi speciali per far fronte a tali Sussidj, ed Elemosine, la Deputazione è specialmente incaricata di procurarsi questi fondi, supplicando l' altrui Carità a sovvenire il suo Simile che si trova nello Stato di Miseria, e di Dolore; che perciò in ciascun *Martedì* dell' Anno, o in quel Giorno in cui cade il *Mercato* settimanale, manderà due, e uno dei Fratelli della Confraternita a raccogliere delle Elemosine, girando per le strade ove si fa il Mercato settimanale suddetto introducendosi ancora nei Fondachi, o Botteghe per l' oggetto sopraindicato.

Inoltre in ciascuna *Prima Domenica del Mese* farà fare il Giro della Città da *quattro* Fratelli, onde implorare dall' altrui Pietà dei Soccorsi per i Poveri; e così raccogliere delle Elemosine, che saranno versate nella Cassa del Camarlingo dell' Arci-confraternita per tenersi a disposizione della Deputazione dei *Buon-uomini*, onde distribuirle nei modi sopraenunciati.

I Fratelli che anderanno a raccogliere le Elemosine nei modi sopra espressi, o potranno ottenere tutte le volte che si presteranno a questo servizio di Carità, o un BUONO che gli servirà o per ottenere gli avanzamenti, e privilegj, a tenore dei presenti Regolamenti; o una retribuzione da tassarsi dalla Deputazione; osservando che sia sempre *modica* trattandosi di fondi destinati dall' altrui commiserazione al Sollievo dei Poveri Infelici.

Perchè non tanto detti versamenti che i Sussidj sieno fatti, e destribuiti regolarmente si terranno due Registri intitolati = Soccorsi, ed Elemosine per i Poveri Infermi, e Miserabili = che uno dovrà tenersi dal *Priore* e l' altro dal *Camarlingo* dell' Arciconfraternita; ed ogni volta che dall' Incaricati di raccogliere le Elemosine sarà stato fatto, o il Giro Settimanale, o Mensuale soprastabilito, si porterà la Cassetta delle Elemosine al *Priore*, che aprirà detta Cassetta alla presenza di coloro, o di quegli che ha raccolte le Offerte suddette, e porterà

al suo Registro la somma ritrovata nella medesima, e quindi con un *Mandato* di versamento, le consegnerà al Fratello, o fratelli presenti al riscontro di quanto era stato raccolto di Elemosina, onde sia versato nella Cassa del Camarlingo, che ne rilascerà quietanza nel Mandato fatto dal Priore, acciò gli sia riportato, dovendo le dette Ricevute e Mandati di Versamento stare annualmente a giustificare tutti gli Articoli di Entrata, e saranno documenti necessarj, e di corredo al saldo.

E per la distribuzione poi dei Sussidj tanto ordinarj che straordinarj, ciascuno dei *Buon-uomini* dentro le Attribuzioni accordategli dai presenti Regolamenti, sull' Attestato del Parroco comprovante lo stato miserabile, e di malattia del Postulante, rilascerà il Mandato sulla Cassa del Camarlingo, il quale farà il Pagamento di detto Mandato sempre che vi sia il *Visto* del Priore, che dee prendere ricordo al suo Registro della somma ordinata pagarsi, dovendo il detto Registro stare in perfetta consonanza con quello del Camarlingo; e d'altronde il Deputato che ha rilasciato il Mandato riterrá presso di sè l' *Attestato* del Parroco, registrandovi in calce la somma accordata per Sussidio, per servirgli di giustificazione nel riscontro annuale dell' Amministrazione. Questo stesso metodo si terrà per i Mandati, o Soccorsi straordinarj: ma perchè il Mandato sia regolare si farà menzione tan-

to nel Mandato, che nell'Attestato del Parroco della Deliberazione, che accorda il Sussidio *straordinario*, mentre non è nelle facoltà del Deputato del Distretto della Parrocchia a cui è destinato, di accordare Sussidj al di là di quanto viene stabilito nel presente Capitolo: come pure dovrà accordare i Sussidj per i Casi soltanto prescritti pure in questo stesso Regolamento.

La Deputazione dei *Buon-uomini*, per mezzo del Magistrato della Compagnia farà Istanza alla Curia Vescovile, onde voglia permettere, che l' Elemosine solite raccogliersi nella Quaresima, e nell' Avvento nella Cattedrale in occasione della Predicazione, siano versate nella Cassa dei *Sussidj* della Compagnia di Misericordia, onde accrescerne i fondi, e poter far fronte ai bisogni dell'Infermi, e dell' Indigenti.

Si occuperà ancora di fare ricerca dei Legati destinati al sussidio dei Poveri, onde siano adempite le pie Intenzioni di coloro, che hanno destinato dei fondi per il soccorso dei medesimi.

Per i fondi destinati come sopra al sollievo della languente Umanità si terrà una Amministrazione separata, nè potrà mai far parte della Cassa Generale della Confraternita, ed ogni Anno dal Computista ne sarà fatto un saldo a parte, in ordine al Disposto del Capitolo XV.

CAPITOLO XVIII.

Dei Sagrestani.

Per il Servizio dell'Oratorio, vi saranno un *Sagrestano*, ed un *Sotto-sagrestano*.

Questi saranno nominati dal Magistrato sulla Proposizione che ne farà il Provveditore.

Il loro Impiego dura tre anni, e potranno essere riconfermati per il Triennio successivo, subito che il Provveditore non abbia da fare reclami, ed osservazioni sulla loro condotta.

Il *Sagrestano* rivestirà ancora la qualità di *Guarda Roba* della Confraternita, e come tale avrà l'Incumbenza di tenere in buon ordine, e con pulizia, e precisione tutti i Mobili, ed Arredi, non tanto quelli appartenenti al servizio dell'Oratorio, quanto quelli appartenenti al Servizio di Carità, al quale speciale oggetto gliene sarà fatta Consegna per Inventario dal Provveditore *pro tempore*, a cui sarà tenuto renderne conto ad ogni richiesta.

Esso non potrà prestare ad alcuno, gli oggetti consegnatigli spettanti alla nostra Arciconfraternita senza un espressa licenza del Conservatore di Inspezione, e del Provveditore, datagli in scritto per sua giustificazione.

Sarà suo preciso dovere tutte le volte che suonerà la Campana non tanto per l'Associazione dei Defonti, come per il Traspor-

to dell' Infermi allo Spedale, quanto per tutte le altre Opere di Carità, di trovarsi presente nell' Oratorio, poichè è a di lui cura l' aprire, e l' Oratorio, e la Sagrestia, e preparare quanto farà di bisogno, secondo i casi, e le circostanze.

Sarà poi incombenza del *Sotto-sagrestano* di tenere in ogni tempo netto, e pulito l'Oratorio, e Stanze annesse, di preparare di concerto col Sagrestano quanto farà di bisogno sì per le Adunanze, Tornate, e Sacre Funzioni, e di supplire a tutto il Servizio in caso di assenza, e malattia del Sagrestano, per il chè sarà specialmente prevenuto, ed avvisato dal Sagrestano stesso, che a tenore delle diverse circostanze dovrà fargli la Consegna delle Chiavi occorrenti.

In tempo che la Compagnia è ad esercitare qualche Opera di Carità di Associazioni ec. o è intervenuta a qualche Processione, non abbandoneranno mai l' Oratorio, e la Sagrestia, che in tali occasioni dovrà stare sempre aperta per i casi, e bisogni che possono occorrere.

Tanto in questa occasione, che in tempo delle Sacre Funzioni, Adunanze, e Tornate ambedue vi assisteranno in Cappa.

Essi avranno in ricompensa delle loro fatiche, e servizio una Gratificazione Annuale da stanziarsi dal Magistrato, oltre l' esenzione dalla Tassa.

CAPITOLO XIX.

Del Servo.

Il *Servo* sarà eletto dal Magistrato dietro le Proposizioni del Provveditore, il quale esercita sopra del medesimo una piena autorità, così che può per questi motivi sospenderlo dalle sue funzioni, e proporne al Magistrato il Congedo.

Il *Servo* si procuri per quanto sarà possibele, che abiti in vicinanza dell'Oratorio della Confraternita, onde possa essere pronto a tutte le Chiamate.,

Sarà di lui Cura appena ricevuto l'Avviso in Stampa. o dal Rettore dello Spedale, o dai Parrochi per qualche servizio di Caritá di portarsi dal Priore. e quindi dal Capo di Guardia di Turno, dal quale ricevuti gli Ordini in proposito. si porterà dal Campanajo per dargli l'ordine di Suonare, o a Morto, o ad Ammalato, o a Caso secondo la Circostanza del momento, avvertendo per altro, che venendo in cognizione di qualche Caso urgente dovrà portarsi primieramente dal Campanajo, e farà immediatamente suonare a Caso, e di poi si porterà dal Capo di Guardia di Turno, ed in di Lui Assenza dal Priore per ricevere gli ordini occorrenti.

Dovendosi trasportare qualche Infermo allo Spedale, ricevute che avrà le Carte occorrenti dal Capo di Guardia, si porterà alla

Casa dell'Infermo portando seco la Borsa della Biancherìa che può occorrere all'Infermo medesimo: qualora ne abbia bisogno, consegnerà agli Assistenti quei Capi di Biancherìa, di cui sarà richiesto, per riprenderli quindi allo Spedale.

Si tratterrà sulla Porta della Casa del medesimo, fino a tanto che non sia giunta la Brigata per trasportarlo allo Spedale, dopo di che si partirà ed anderà a portarne l'Avviso occorrente all'Infermiere dell'Ospizio di Carità, a cui Consegnerà le Carte passategli dal Capo di Guardia, onde l'Ammalato trovi il Letto preparato, e sia fatto quanto occorre, e suole praticarsi per il Ricevimento dell'Infermi; dopo di che starà attendendo la Brigata, a cui si riunirà precedendo sempre a poca distanza il Cataletto.

Nel Caso di Associazione di qualche Defunto precederà sempre a piccola distanza la Croce, ossia il Vessillo della Confraternita, ed arrivato al Campo Santo, consegnerà la Polizza che dal Capo di Guardia gli sarà stata antecedentemente passata, al Cappellano del Campo Santo. Esso non dovrá portare il Cappello, come gli altri Fratelli, nè la Buffa; ma terrá l'Impronta in petto, con l'Inscrizione = Servo della Misericordia.

Sará di lui incombenza portare gli Avvisi che il Cancelliere trasmetterà per le Adunanze, si del Magistrato, che per le altre Sezioni della Confraternita.

Dovrà ancora essere presente, ed assiste-

re in Cappa a tutte le Tornate, e Funzioni, e procurerà che sia osservato il buon Ordine per parte delli Estranei Astanti.

Il Servo, che disimpegnerà con attenzione, e precisione le suddette incombenze oltre un' Emolumento Annuo, che gli sarà stanziato dal Magistrato, sarà ancora esente dalla Tassa annua, e goderà delli stessi Privilegi, e Suffragi delli altri Fratelli semplici, o Giornanti.

CAPITOLO XX.

Delle Adunanze.

Le Adunanze delle Differenti *Sezioni*, in cui è divisa la Arci-confraternita sono *ordinarie*, e *straordinarie*.

Le Adunanze, o Tornate della *Compagnia Ordinarie* hanno luogo ogni prima Domenica del Mese, e per le feste di S. Filippo Benizi, e per la SS. Vergine dei Dolori, alla Levata del Sole.

In dette Tornate i Fratelli dopo di avere adempito ai doveri di Religione, sì per ricevere i SS. Sacramenti della Confessione e Comunione, a cui sono pregati caldamente anche per l'acquisto delle S. Indulgenze, sì per la Recita dell'Uffizio, od altro come fin qui si è praticato, tratteranno senza strepito, ed altercazione gli Affari, che saranno loro proposti dal Priore.

Si adunerà pure la *Compagnia* ordinariamente la *Prima Domenica di Agosto* per

fare la Tratta dei QUATTRO DEPUTATI, da cui debbono essere scelti i Residenti nel Magistrato: la qual Tratta s'intenderà approvata subito che tutti gl'Individui sortiti avranno ottenuta la Maggiorità dei Voti *sopra la metà* dei Fratelli Votanti presenti alla Seduta, la qual Tratta così approvata sarà rimessa alla *Sezione dei Capi di Guardia* in ordine al Disposto del Cap. VII.

Nelle Tornate sopraenunciate, non potrà Deliberare, che sulli Articoli soltanto che saranno proposti dal Priore, e che sono di Competenza del Corpo della Compagnia; ma bensì avrà diritto di sottoporre le sue Proposizioni, o Dimande riguardanti il buono Andamento della Arci-confraternita al Magistrato, onde le prenda in Considerazione, e Deiberi in Proposito.

Si adunerà poi *straordinariamente* tutte le volte che il Priore, o il Magistrato lo crederanno necessario all'interesse della Arci-confraternita, e per queste Adunanze ne sarà affisso l'Avviso *otto giorni* avanti alla Porta dell'Oratorio in ordine a quanto viene disposto al Cap. VIII.

La Sezione dei *Capi di Guardia* si aduna una sola volta all'Anno, cioè la Seconda Domenica di Agosto dietro l'invito del Priore dopo le Ore Cinque pomeridiane per assistere alla Tratta dei Quattro Residenti del Magistrato della propria Sezione, che ogni Anno si cambiano per metà, e per la scelta dei Deputati della Compagnia, sulla Nota

dalla medesima presentata, per risedere pure nel Magistrato; quale scelta si farà per partito segreto, ed alla *Maggiorità dei Voti* favorevoli sopra la *metà* dei Votanti presenti.

Il *Magistrato* poi si adunerá ordinariamente nei primi quindici giorni di Febbrajo, nella quale Adunanza gli sarà presentato il Rendimento di Conti dell Anno antecedente Amministrativo, che va a cessare al 31 Decembre di ciascun Anno; in tal circostanza approverà il detto Rendimento di Conti se vi avrà luogo; altrimenti ci farà le opportune Osservazioni, e lo rimetterá ai Revisori, onde dare gli schiarimenti necessarj.

Si adunerà pure la *Prima Domenica di Settembre*, nella quale formerà primieramente la Lista del Nuovo Magistrato, che entrerà in carica la Terza Domenica di detto Mese, e per questo Titolo farà la Tratta dei Consiglieri; come pure procederà alla Tratta, ed alla Nomina di tutti gl' impiegati che vanno a cessare dal loro Uffizio alla Terza Domenica di Settembre suddetto in ordine al Disposto dei presenti Capitoli.

Tutte le volte poi che sarà necessario adunare il Magistrato, vi sarà invitato dal Priore, e queste Adunanze saranno considerate *straordinarie*.

Alle Adunanze del Magistrato sará necessaria la presenza *di sette Residenti*: ed all' unica Adunanza della Sezione dei Capi di

Guardia vi sarà necessaria la presenza di *due Terzi* dei componenti la detta Classe.

In una Adunanza più prossima all'approvazione del Rendimento di Conti, e dopo che sará stato fatto noto il resultato del Saldo al Corpo della Compagnia, si adunerà per fare lo stato di *Previsione* dell'Anno Amministrativo, o stabilire le Provvisioni, e stanziamenti, che saranno necessarj per il buon andamento dell'Amministrazione.

Questa Adunanza per altro non potrà dal Priore procrastinarsi un Mese al di là della seguita Approvazione, e respettiva Notificazione del Rendimento di Conti.

CAPITOLO XXI.

Delle Tratte.

L'Anno Amministrativo della Confraternita incominciando la Terza Domenica di Settembre si procurerà che le Tratte necessarie farsi per cuoprire i respettivi Impieghi, ed Offizj siano fatte avanti detta Epoca.

Che perciò il *Corpo della Compagnia* procederá alla Tratta dei Deputati per i Residenti nel Magistrato la Prima Domenica di Agosto alla Tornata ordinaria.

La Sezione dei *Capi di Guardia* farà pure la Tratta dei suoi quattro Residenti la Seconda Domenica di Agosto; ed il Magistrato procederà alla Tratta dell' Impieghi (che vanno a vacare alla Terza Domenica di Settembre) la Prima Domenica del Set-

tembre stesso; il tutto in ordine al Disposto dei presenti Capitoli.

La Compagnia poi inoltre nella Tornata della Festa S. FILIPPO BENIZJ procederà alla Tratta dei Trentasei *Giornanti*, o *Portatori* dalla Borsa Generale di tutti i Fratelli, avvertendo, che se sortisse, o un Capo di Guardia, od Uno dei Conservatori di Inspezione, o il Priore, questi Nomi non saranno considerati, nè saranno portati sulla Lista dei Portatori Giornanti, attese le Incumbenze particolari, che sono obbligati a disimpegnare per la loro Carica, o Impiego.

Tutte le Tratte si faranno sempre a Borse piene.

CAPITOLO XXII.

Delle Tasse.

L'Arci-Confraternita essendo divisa in diverse Classi, o Sezioni, diverse pure saranno le Elemosine, o Tasse da retribuirsi dai Fratelli ascritti alle respettive Classi, che perciò

La Sezione dei *Conservatori* retribuirà per ciaschedun individuo la somma di Lire *sette* annua.

La Sezione dei *Capi di Guardia* Lire *quattro*.

La Sezione dei *Fratelli Giornanti* Lire *due*.

La Elemosina di Ammissione resta fissata ad un' *Annata anticipata* pagabile sempre

in ordine alla Classe cui ciascun postulante viene ascritto: eccettuati quelli che hanno oltrepassata l'Età di anni trentacinque, per i quali si osserverà quanto è stato prescritto al Cap. VI.

La Tassa, o Elemosina Maggiore comprende la minore: onde nessuno può essere chiamato a retribuire due Tasse, cioè come Conservatore, e come Capo di Guardia: o come Capo di Guardia, e semplice Fratello, o Giornante.

Non ostante le sopraespresse disposizioni vi saranno nel Corpo della Compagnia *dodici Fratelli Emeriti*, cioè ESENTI dal retribuire l'Annua Tassa, o Elemosina; non compresi gli *Esenti* per titolo d' Impiego in ordine al presente Piano disciplinare.

Saranno considerati Fratelli *Emeriti* e così *Esenti* dentro il prescritto numero di *dodici*, tutti quei Fratelli che avranno prestato un diligente servizio per il Corso di anni *trenta*, e purchè contro la di loro condotta non vi sia stato luogo a reclamo alcuno, al quale effetto ne faranno la loro domanda al Magistrato, che dichiarerà se debba farsi ragione alla Dimanda del Postulante.

Quel Fratello che non avrà ottenuto una tale Dichiarazione dal Magistrato, non potrà essere ascritto nel numero dei Fratelli *Emeriti esenti*.

Il Numero dei Fratelli *Esenti* dalla Retribuzione Annua, essendo stato fissato a *dodi-*

ci tassativamente, e d' altronde la dichiarazione di *Emeriti* potendosi ottenere da un numero maggiore, il più Anziano di Ruolo, cioè quegli che avrà ottenuto antecedentemente la Dichiarazione sopraindicata, subentrerà nel posto di quegli che gradatamente verrà a mancare.

Le *Retribuzioni* debbono pagarsi da ciascun Fratello annualmente, o il Giorno della Festa di S. Filippo Benizj, o la *Terza Domenica di Settembre*, onde quei Fratelli che venissero a mancare avanti la Terza Domenica di Settembre avranno diritto ai suffragj ordinati dal presente Regolamento, senza che i di lui eredi siano tenuti a pagare l'Annata.

Dovendo ciascun Fratello dentro l'Anno fare l'elemosina che respettivamente lo riguarda, ad oggetto unicamente di far fronte ai Bisogni della Confraternita, e sodisfare le Opere di Carità, unico scopo della sua Istituzione; quel Fratello, che per il Corso di tre Anni non avrà sodisfatto con quanto gli viene ingiunto dal presente Capitolo s'intenderà cassato e disgiunto dal Corpo della Confraternità.

La Tassa delle *Sorelle* resta fissata a cinque soldi annui e più soldi tre, e den. quattro per ciascheduna sorella Defonta, pagabili Annualmente la Terza Domenica di Settembre giorno della Festa dei Dolori di Maria SS., e ad una Lira per tassa di Entratura. Restando pure le Sorelle morose al pagamento

di dette Tasse, o retribuzioni per il Corso di Anni tre si avranno pur *Cassate* dal Ruolo della Confraternita, e non goderanno altrimenti nè dei suffragi, nè delli altri vantaggj Spirituali, di cui parteciperanno gli Ascritti alla nostra Arci-confraternita.

CAPITOLO XXIII.

Delle Doti.

La Confraternita conferisce ogni Anno una Dote a nomina di uno dei Fratelli più diligenti nell'esercizio delle Opere di Carità.

Il Numero di queste Doti da conferirsi può crescere, quando vi sia qualche Benefattore, il quale dietro le debite permissioni voglia fare un' atto di simile Beneficenza per il canale della nostra *Arci-confraternita*, o quando piaccia al Magistrato di aumentarlo, previo il Consenso del Corpo della Compagnia, a tenore della possibiltà che ne offrano i mezzi Economici del nostro Istituto.

A conferire questa Dote avranno diritto di aspirare quelli che averanno ottenuto *due Terzi di Buoni* nell'Esercizio delle Opere di Carità nell'Anno giá scorso.

Il Nome di ciascheduno di questi, sarà imborsato, e la sorte deciderà a quale di questi appartenga il conferire la Dote, o Doti.

Il Primo sortito sarà quello prescelto, e quando le Doti siano più di Una, si conferiranno per ordine di Estrazione, onde pos-

sino essere più, quelli che abbiano diritto a godere dei vantaggj inerenti al Corpo della Compagnia.

Questa Estrazione sarà sempre fatta in un giorno fisso da stabilirsi dal Priore, che ne preverrà la Compagnia col mezzo di Avviso sottoscritto dal Cancelliere, affisso alla Porta dell' Oratorio otto giorni avanti l' Estrazione; ma non più tardi del dì 31 Gennajo di ciascun Anno, ed alla presenza del Priore, Provveditore, e Cancelliere, onde ne prenda ricordo nel Libro delle Deliberazioni.

Se qualcuna di queste Doti ricadesse alla Compagnia per avere compito i quaranta anni senza essersi unita in Matrimonio la Fanciulla, cui fu conferita, dovrà in quell'Anno conferirsi una Dote di più, se pure non dispone diversamente il Fondatore.

CAPITOLO XXIV.

Dei Festajoli, o Deputati a ricevere le Offerte.

La Confraternita in ordine ai presenti regolamenti, essendosi assunta delli oneri tali da dovere soffrire delle spese anche straordinarie, cioè Sussidj all' Infermi, trasporto dei Defunti al pubblico Cimetero, ed altre spese a seconda dei casi che potranno presentarsi; e d' altronde non avendo fondi da potervi far fronte, senza ricorrere alla pietà altrui, che col mezzo di Elemosine, ed Offerte possa somministrarli; è dunque a

questo specialissimo oggettò, che ogni Anno, nel Mese di Giugno il Magistrato nominerà un *Deputato* a ricevere le Offerte, ed Elemosine col Titolo di *Depositario*, ed a lui saranno aggiunti Dieci Fratelli, che dal suddetto Depositario saranno destinati a raccogliere le dette Offerte, ed Elemosine.

Questi Dieci Fratelli saranno nominati, e scelti nel modo che appresso;

Due Fratelli della Sezione dei Capi di Guardia a nomina del Magistrato, e gli altri otto saranno scelti dal Corpo della Compagnia sulla Proposizione del Priore nella Tornata della prima Domenica di Giugno per essere passati alla approvazione del Magistrato.

Questi Fratelli così nominati, ed approvati staranno a disposizione del Depositario, e darà loro quella destinazione, ed assegnerà quei Luoghi che crederà più opportuno per l'oggetto di raccogliere le Elemosine.

Le Elemosine che faranno si in Generi, che in Contante saranno portate immediatamente al *Depositario* che terrà un Registro onde segnarvi le elemosine, ed offerte ricevute dai sopraenunciati Dieci Fratelli.

A norma delle Gite, e Fatiche, e tempo occupato dei Suddetti Dieci Deputati a raccogliere le Offerte, sarà dal Depositario assegnata un' Indennità che non ecceda la Somma di L. 1. 13. 4. al Giorno, quali indennità saranno pure registrate al Libro del Depositario.

In occasione delle sacre funzioni, questi stessi Fratelli saranno tenuti di stare alla Porta dell' Oratario se si tratterà di Funzioni che si facciano nel medesimo; o alla Porta della Chiesa Cattedrale, se si tratterà di Funzioni da farsi in detta Chiesa a raccogliere le Elemosine che si faranno da quelli che intervengono alle funzioni. secondo il Turno che loro sará assegnato dal Depositario, senza poter pretendere indennitá alcuna.

Le Funzioni del Depositario, e dei Dieci Deputati cessano a tutto il Mese di Novembre di ciascun Anno; onde a detta epoca il medesimo farà il Versamento di quanto ha realizzato nella Cassa del Camarlingo, da cui ne riporterá Ricevuta, e quindi fará la consegna del Libro al Computista, onde stia di fronte per gli Articoli riportati, col Libro del Camarlingo, Documenti che saranno presentati al Magistrato in occasione di passare alla di lui approvazione il Rendimento di Conti Annuali.

Le suddette determinazioni son definitive, così chè se il Depositario nei termini, e modi suddetti non avrá fatto l' ordinato versamento, ed il Deposito del Libro, vi sará astretto nei Modi i più proficui, e convenienti, ed infine ai termini di Ragione.

CAPITOLO XXV.

Delle Sorelle.

Indefinito sarà il Numero delle Sorelle; e l' Ammissione di Esse apparterrà al Provveditore *pro Tempore* della Compagnia, che terrá di Esse un Registro separato, e su del quale dal Computista sarà annualmente formato il Dazzajolo di Esazione delle Tasse relative alle medesime.

Non potranno dal Provveditore aggregarsi alla Fratellanza quelle che sono minori di anni sette, nè maggiori di anni quaranta.

Non ostante la suddetta determinazione potrà dal Magistrato derogarvisi per delle cause speciali, e valutabili, pagando peraltro una Tassa maggiore della già stabilita, e proporzionata alla loro età.

Le Sorelle pagheranno le loro Tasse, o Elemosine ad un Esattore annualmente destinato dal Priore, che verserà dette riscossioni nelle mani del Camarlingo della Compagnia dentro il Mese di Ottobre di ciascun Anno.

Le Sorelle goderanno dei Suffragj che sono assegnati, e destinati per i Fratelli Giornanti, non meno che di tutte le Indulgenze, e vantaggj spirituali, cui partecipa il Corpo della Compagnia.

CAPITOLO XXVI.

Delle Sacre Funzioni.

La nostra Confraternita, essendo stata eretta sotto la Protezione della SS. VERGINE ADDOLORATA, e di S. FILIPPO BENIZJ saranno solennizzate queste due Feste la prima la *Terza Domenica di Settembre*, e la seconda ai *Ventitrè di Agosto* di ciascun Anno; al quale oggetto saranno dal Magistrato stanziate nello Stato Annuale di Previsione le somme necessarie onde le suddette Feste siano fatte col maggiore Decoro, e Decenza.

Oltre le sopra narrate Feste, si farà ogni Anno a spese dell' Arci-confraternita la solenne Esposizione del SS. SACRAMENTO in Suffragio dei Defonti ascritti alla Confraternita stessa, la *Terza Domenica di Novembre* di ciascun Anno.

Si procurerà che in detta circostanza siano applicate, e celebrate un numero sufficiente di Messe in Suffragio di tutti i Fratelli e Sorelle Defonti, e quindi nella sera sarà cantato dai Fratelli in Abito di costume, cioè in cappa, il Notturno dei Morti, dopo di che, osservate le cerimonie prescritte dal Rituale sarà compartita al Popolo la S. Benedizione.

Le sopradescritte Feste, cioè quella della Santissima Vergine Addolorata, e di S. Filippo Benizj saranno secondo l' antico co-

stume fatte nella Chiesa Cattedrale: e quella della Solenne Esposizione del SS. SACRAMENTO sarà fatta nell'Oratorio della Compagnia. Le spese necessarie per la suddetta solenne Esposizione, saranno annualmente Stanziate dal Magistrato, secondo lo Stato delle Finanze della Confraternita.

La Compagnia inoltre canterà l'Uffizio dei Morti la sera di *Tutti i Santi* in Commemorazione di tutti i Defonti, osservando il cerimoniale di Uso, ed a cui assisteranno i Fratelli in Cappa: come pure agli Uffizj *delle tre Sere della Settimana Santa*.

Sarà pure obbligata la nostra Arci-confraternita ad intervenire formalmente, e con esemplarità alla Processione, che si fa la terza Domenica di Settembre in onore di MARIA SS. ADDOLORATA, NOSTRA PROTETTRICE.

Parimente interverrá (qualora sia creduto opportuno) alle seguenti Processioni, cioè la *Domenica frà l'Ottava del Corpus Domini*. *Nel Giovedì di detta Ottava*: e la sera della *Vigilia dell'Assunzione di Maria SS.*

Potranno eseguire le solite Processioni la Sera del GIOVEDI SANTO per la Visita dei Sepolcri; e la mattina della S. PASQUA DI RESURREZIONE, nelle quali occasioni procederanno con Buffa in capo, e Corona in mano, osservando Silenzio, ed astenendosi da qualunque canto, dovendo essi dare esempio di raccoglimento e devozione.

A tutte queste Processioni la Compagnia

è preseduta dal *Priore* o *Uffiziali* secondo l'ordine, giacchè i *Capi di Guardia* dirigono soltanto le Associazioni per i casi di *Carità*.

Essendo poi la nostra Arci-confraternita addetta al Servizio della Chiesa Cattedrale, sarà obbligata a somministrare i Mazzieri, ed i Lampioni occorrenti nelle altre Processioni, che si praticano, secondo la consuetudine.

CAPITOLO XXVII.

Dei Suffragj.

Le differenti Classi, in cui è divisa la Arciconfraternita sottoponendo gli Ascritti alla medesima, a differenti Tasse, ed Elomosine, in proporzione delle medesime saranno distribuiti gli Onori, ed i Suffragj dopo la loro Morte, che perciò.

Per i Conservatori saranno celebrate a Spese dell'Arci-confraternita *quarantacinque* Messe, compresa la Solenne, con le debite Esequie al Tumulo, sopra del quale sarà posto lo Stemma, o Scudo della Compagnia, la Cappa, ed il Cappello, e la Medaglia denotante l'Uffizio che esercitava (se sarà stato in carica) ed inoltre dodici Ceri all'Altare, e dodici al Tumulo.

Per i Capi di Guardia tanto *Attivi*, quanto *Emeriti*, o *Onorarj* saranno celebrate *quaranta* Messe compresa la Solenne, con l'Esequie, sei Ceri all'Altare, e sei al Tu-

mulo, con le Cerimonie, e distintivi sopra descritti.

Per rapporto alli altri Fratelli, e Sorelle saranno celebrate *trenta* Messe compresa la Cantata con Esequie; e quattro Candele al Tumulo, e quattro all'Altare, e nella Domenica prossima alla di loro Morte, o all'Avviso ricevutone, sarà dai Fratelli cantato nell'Oratorio dell'Arci-confraternita il solito Uffizio dei Defonti, ed in tale occasione si faranno l'Esequie dal Cappellano, come si praticherà ancora per i Conservatori, e Capi di Guardia.

Cessando poi di vivere qualcuno dei PROTETTORI in Carica, ma non Ascritti alla Fratellanza, sarà unicamente Cantata la Solenne Messa di *Requiem* nell'Oratorio, e dai Fratelli l'Uffizio dei Defonti.

Sarà in facoltà dell'Eredi del Fratello, o Sorella Defunti, far celebrare un Terzo delle Messe alla propria Parrocchia, previo per altro l'Avviso da darsene al Provveditore, il quale dietro la Nota firmata dai Celebranti, o dal Parroco, ordinerà il pagamento dell'Elemosina di una Lira per ciascuna Messa.

Trattandosi poi di dovere trasportare qualcuno dei Fratelli alla Sepoltura, si dovrà osservare il seguente Regolamento.

Se dovrà farsi l'Associazione al *Priore* o ad alcuno *dei Conservatori*, vi saranno intorno al Feretro quattro Conservatori a tale oggetto invitati, che sorreggeranno i quattro lembi della Coltre.

Se dovrà farsi a qualchè *Capo di Guardia* o *Residente al Magistrato*, sarà prestato tale Uffizio dei Capi di Guardia, e tanto nell'uno, che nell'altro caso, precederanno il Feretro, almeno quattro, o sei Capi di Guardia, che unitamente al Sacerdote vestito in Cotta, e Stola salmeggeranno a voce bassa.

Se sarà semplice Fratello, o Sorella sarà associata dalla Compagnia, secondo il costume, con i due Capi di Guardia di Servizio, qualora però la Compagnia sia formalmente invitata per il trasporto del Cadavere. In tali occasioni si porteranno sempre gli Stemmi, o Scudi dell'Arci-confraternita.

In tutte le Associazioni dei Defonti, tanto a *Invito*, che per *Carità*, i Fratelli intervenuti reciteranno a voce dimessa, o coppia, per coppia la Corona, che terranno sempre in mano. Il Sacerdote che precede il Feretro con i due Capi di Guardia, se vi sono, o due Fratelli capaci, salmeggeranno per la Città sotto voce: e fuori delle Porte della Città potranno recitare a voce alta. e tutti insieme la Corona, o Rosario.

Qualora la Confraternita non venga formalmente invitata, sarà cura del Priore di mandare all'Associazione due Fratelli in Cappa, con gli Scudi della Compagnia, ed i piccoli Lampioni per accompagnare il Defonto Fratello.

CAPITOLO XXVIII.

Del Cantore.

Per dirigere, ed eseguire il Canto delli Uffizj, delle Messe, ed altre Sacre Funzioni, il Magistrato eleggerà ogni due Anni *un Cantore*, il quale potrà essere anche riconfermato, quando piaccia al medesimo di gradire una tale Conferma.

Sarà in sua facoltà di scegliere quel Numero di Fratelli, che crederà più opportuno per ajutarlo nel Canto, come pure di assegnare ai Fratelli le Lezioni da cantarsi nei respettivi Uffizj o della *B. Vergine*, o dei Defonti, o della Settimana Santa, o di altre Funzioni. Destinerà anche gli Antifonarj.

Apparterrà ad Esso anche la scelta di due Ceremonieri. che potranno essere Annuali, oppure eligibili volta per volta.

Avrà cura che il Canto, e le Recite degli Uffizj vadano con Ordine, nè troppo accelerati, nè troppo lenti, e si osservino le Rubriche prescritte dalla Chiesa nel Regolamento, dei Divini Uffizj.

CAPITOLO XXIX.

Del Rendimento di Conti.

In ciascun Anno dentro il Mese di Gennajo sarà cura dello Scrivano, o Computista di redigere il Rendimento di Conti del Camarlingo per l'Anno Amministrativo cessato

al 31 Decembre: qual Rendimento di Conti sarà presentato al Magistrato dentro i primi quindici Giorni del Mese di Febbrajo, rivisto, e sanzionato dai Revisori, in ordine al Disposto del Capitolo 30.

In occasione di Visita Pastorale, ed a qualunque richiesta dell'Ordinario, i Libri dell'Amministrazione dovranno esibirsi.

Sarà pure presentato dal Computista nella suddetta Seduta del Febbrajo, lo Stato, o Rendimento di Conti dei Buon-uomini

Il Rendimento di Conti redatto dal Computista, e Sanzionato dai Rivisori, presenterà tutti gli Articoli, si di Entrata, come di Uscita, e le rendite resultanti dalle questue, e dalle Elemosine, e Tasse delle Sorelle: e l'istesso si praticherà riguardo all'Amministrazione dei *Sussidj* per i poveri Infermi.

In ordine al detto Rendimento di Conti, e Saldo, e secondo i Resultati del medesimo, subito che avrà ricevuta l'Approvazione dal Magistrato, sarà firmato lo Stato delle Spese, relativo all'Anno Amministrativo successivo al preaccennato Rendimento di Conti.

E siccome detto Saldo, riguarda tutto il Corpo della Compagnia; dal Priore, e Revisori, alla più prossima Seduta, o Tornata sarà reso Conto dei dettagli di detto Saldo, ed i di lui Resultati tanto per l'Entrata, che per l'Uscita, staranno affissi nel Coro dell'Oratorio, ed il Libro SALDI sarà ostensibile presso il Computista per il corso di un

Mese, dopo di che sarà passato al Cancelliere, unitamente a tutti i Documenti di Corredo per riporsi nell'Archivio della Confraternita.

Nel Caso poi che il Computista non potesse compilare dentro il suddetto stabilito termine il Saldo, per non volersi a ciò prestare il Camarlingo; sarà preciso dovere del medesimo avvisarne il Priore, acciò dal medesimo gli sia assegnato un discreto termine, ma non mai maggiore di un Mese a consegnare i Dazzajoli, e Carte relative: qual termine spirato vi sarà astretto con tutti i Mezzi leciti, e di rigore, e verrà ancora definitivamente Cassato dal Ruolo della Confraternita.

CAPITOLO XXX.

Dei Rivisori al Rendimento di Conti.

Ogni Anno nella Tornata di Decembre il Corpo della Compagnia eleggerà a Proposizione del Priore due Deputati col Titolò di Revisori al Saldo, e Rendimento di Conti. La loro incombenza sarà di fare un Rapporto circonstanziato sul Rendimento di Conti redatto dal Computista, e dichiarare nel medesimo di averlo sanzionato per averlo trovato regolare, e fedelmente compilato; ma quando credano di non doverlo approvare, diranno le Cause, per cui vi si sono ricusati.

Avranno Cura di esaminare attentamente il Libro delle Entrate straordinarie, ed il Dazzajolo delle Tasse, ed Elemosine: come pure osserveranno se i Mandati siano corredati della firma del Computista, e del Provveditore, e siano osservate tutte le formalità volute dal presente Regolamento.

Il Computista è in obbligo di dare tutti gli schiarimenti che saranno da Essi domandati, onde il Saldo sia Corredato del Rapporto, che unitamente ad esso dee essere presentato al Magistrato per l'Approvazione.

I Revisori procureranno di essere in ordine, e di avere fatto la loro Operazione dentro i Primi quindici giorni del Mese di Febbrajo, essendo detto termine assolutamente di Rigore, e per regolaritá di Amministrazione.

CAPITOLO XXXI.

Del Servizio di Carità, cioè Trasporto dell'Infermi allo Spedale, e dell'Infelici, che sono andati soggetti a qualche disgrazia nelle Pubbliche Vie.

Tutte le volte, che per mezzo della Campana della Misericordia i Fratelli resteranno avvisati, esservi qualche Infermo da trasportarsi allo Spedale, oppure sarà avvenuta qualche disgrazia da dover ricorrere al Servizio della nostra Arci-confraternita di Misericordia, sarà obbligo dei *Giornanti Portatori* di intervenire personalmente, o per

mezzo di Sostituto da approvarsi dal Priore, all'Oratorio, per eseguire l'Opera di Carità che gli sarà indicata.

Frattanto ciascun Fratello giunto alla Sagrestia vestirà il suo Abito, e senza mettersi a discorrere con alcuno si porterà nel Coro dell'Oratorio, ad attendere gli Ordini del Capo di Guardia, a cui starà rigorosamente soggetto, ed obbediente.

I Giornanti Portatori, o loro Sostituti, ritornati dell'Opere di Carità, per cui erano stati chiamati, riceveranno una *Gratificazione* ò pure a loro Scelta, un *Buono di Diligenza*, che potrà essergli utile, o servigli dentro il numero prescritto dai presenti Regolamenti, o per la Collazione di una Dote, o per l'Esenzione dalla Tassa, o per potere ottenere gli Avanzamenti nei Gradi superiori dell'Arci-confraternita, il tutto in ordine alle disposizioni contenute nei presenti Capitoli.

Gli *Aspiranti*, e gli altri Fratelli *Giornanti*, che interverranno all'Esercizio di tali Opere di Carità, otterranno un *Buono*, o *Due*, a seconda delle circostanze, che pure loro serviranno per ottenere gli Avanzamenti, e le Esenzioni sopraenunciate.

Il *Buono* sarà rilasciato dal Capo di Guardia di Servizio ai Fratelli presenti, e che si presenteranno a riceverlo *in Abito di Costume*, cioè in *Cappa*, onde non nascano inconvenienti; per ovviare ai quali saranno tenuti due Registri, cioè Uno per l'Associa-

zione dell'Infermi, e dei Defonti, per ivi registrarvi i Fratelli *Giornanti*, ed *Aspiranti* intervenuti per Carità; e l'altro Registro per i *Portatori*.

Per l'Associazione tanto dell'Infermi, quanto per qualunque altro Caso Fortuito, sarà osservato il Regolamento particolare, ed a ciò destinato.

La Confraternita è obbligata all'esercizio delle suddescritte opere di Carità non tanto per la Città, quanto al di là di un Miglio dalle Porte della medesima; meno il caso, in cui dal Priore, per circostanze particolari sia creduto diversamente; e specialmente per Casi disgraziati avvenuti a danno d'Individui Forestieri, che siano privi di mezzi di sovvenire alle loro disavventure, ed infortunj. In questo ultimo Caso il Numero dei Buoni sarà il *Doppio* di quello dei Casi Ordinarj, come per i Giornanti sarà raddoppiata la Gratificazione.

CAPITOLO XXXII.

Dell' Associazione dei Defonti.

Le Associazioni dei Defonti sono di due specie, cioè Associazioni *di Carità* ed Associazioni ad *Invito*.

Le Associazioni di Carità si esercitano verso i Poveri Miserabili che mancano di Vita nello Spedale, e verso quei Poveri disgraziati di qualunque Ceto, o Classe, che muojono sulle pubbliche Vie; non meno che per

tutti i Fratelli e Sorelle della Compagnia, che sono in stato Miserabile, e i di cui Parenti domandino l'Associazione della Confraternita, ancorchè non sieno morti nel Circondario della Parrocchia della Chiesa Cattedrale; previo sempre il consenso. e l'annuenza in *Scritto* del Parroco del Defonto.

Quando non abbia luogo l'Associazione dei Fratelli Defonti per mezzo della Compagnia, essa manderà due Fratelli ad accompagnarli al Cimitero, con i Lampioncini, e coll' Insegna in Braccio dalla Compagnia, sempre che ne riceva l'opportuno avviso. Questi due Fratelli saranno destinati dal Priore.

L'Associazione dei Fratelli Defonti si estende soltanto alla Città, e suoi Sobborghi, e questa sarà Gratuita per i miserabili.

Quando poi la Famiglia del Fratello, o Sorella, non sia miserabile, è pregata di dare un Elemosina alla Confraternita per i Laceri, e Spese occorrenti.

La Compagnia, come Compagnia di *Carità* per il Servizio della Parrocchia della Cattedrale, è obbligata ad associare tutti i Defonti della Parrocchia suddetta.

Le Associazioni *ad Invito* sono quelle, in cui viene richiesta la Compagnia, previa la Retribuzione da passarsi dalla Famiglia, ed Eredi del Defonto alla Cassa della Confraternita.

La Retribuzione viene fissata, come appresso.

Per i Giornanti	L. 6	—	—
Torce a Vento e Lampioni .	„ 3	—	—
Al Sagrestano	„ —	10	—
Al Servo per gli Avvisi . .	„ —	10	—
Al Campandjo	„ —	10	—
Laceri di Cataletto, Cappe, Ruoli, Lumi	„ 3	10	—
Totale	L. 14	—	—

Tanto per le Associazioni di Carità, che ad Invito s' intendono soltanto obbligati i Fratelli Giornanti, ad accompagnare il Feretro fino alla Cappella di S. Maria a Fortino, ed i Portatori, ed Aspiranti debbono fare col Capo di Guardia di Turno l' Accompagnatura, o Associazione fino al Cimitero; ma d' altronde volendo anche gli altri Fratelli non tenuti fare tutta l' accompagnatura, otterranno un Doppio *Buono di Carità*.

Nel caso che a richiesta delli Eredi del Defonto si dovesse fare l' Associazione, o ad Una Cappella privata, o a qualche Sepoltura estranea al pubblico Cimitero, allora la suddetta Tariffa sarà aumentata secondo quello, che verrà creduto proprio dal Priore, e che dal medesimo sarà concertato con gli Eredi, e Famiglia del Defonto, che avranno richiesto il Servizio della Confraternita.

In queste Associazioni ad *Invito*, il Capo di Guardia Ecclesiastico non avrà incombenza alcuna; spettando allora al Parroco respettivo del Defonto il pieno Esercizio dei suoi Diritti, come se la Compagnia invitata,

fosse a questo unico effetto quella della sua Cura.

CAPITOLO XXXIII.

Dei Portatori Giornanti ed Aspiranti.

Tutti i Fratelli, che non sono portati sull'Albo della Arci-confraternita, o come Conservatori, o Capi di Guardia sono della Classe *dei Giornanti*.

Da questa Classe sarà fatta l'Estrazione di Numero *trentasei Portatori*, che dodici per dodici, ed a regola di tratta saranno obbligati, *quadrimestre*, per *quadrimestre* a fare il Servizio di Caritá.

Quelli che non volessero, o non potessero esercitare l'Uffizio di Portatore, potranno mettere un *Sostituto* di concerto per altro, e di Sodisfazione del Priore.

Tanto dei Portatori così estratti, quanto dei Sostituti, sarà tenuto affisso il Ruolo nell'Oratorio della Confraternita a comune sodisfazione, ed edificazione; come pure dei Capi di Guardia di Turno; quali Ruoli si faranno dal Cancelliere, come è stato prescritto al Cap. 8.

Gli *Aspiranti* volendo essere Ascritti alla Confraternita per conseguire gli Avanzamenti ec. dovranno esercitare l'Uffizio *di Portatore*, e quando non possano, o non vogliano esercitarlo, potranno pure farsi sostituire col consenso del Priore.

Potranno pure essere ascritti alla Classe dei Giornanti, coloro che anderanno a raccogliere le Offerte, e le Elemosine per la Compagnia, senza altra ricompensa, che quella dei *Buoni di Carità*, ed a questo effetto essi saranno portati sul Ruolo delli Aspiranti, che si conserva dal Magistrato; per quindi portarsi sul Ruolo dei Fratelli, quando avranno presentato Num. *dodici* dei suddetti *Buoni*.

Ai Portatori sarà accordato tutte le volte che interverranno all' esercizio delle Opere di Carità, cui sono chiamati, la ricompensa di *quattro Crazie*, o quella ricompensa, che sará stabilita dal Magistrato, ma che non sarà mai minore delle suddette quattro crazie, e quando non vogliano detta ricompensa. otterranno un *Buono di Carità*.

Qualora i *Portatori* mancassero al loro dovere, incorreranno nella Pena di perdere *tre Buoni di Diligenza*, di già acquistati, e mancando per tre volte consecutive senza licenza del Priore e senza legittime cause la pena sarà raddoppiata; e se mai si dasse il caso, che i Giornanti Portatori non abbiano in avanti acquistato nessun *Buono*, allora dopo le tre mancanze saranno corretti dal Priore, e per un Anno non otterranno nessun *Buono* di Diligenza; e continuando a fare di simili mancanze il Priore ne proporrà la Cassazione al Magistrato.

CAPITOLO XXXIV.

Delle Pene.

Ad oggetto di mantenere l'ordine, e la necessaria subordinazione, come pure per togliere gli abusi, si rende necessario d'infliggere delle Pene; e queste, o sono stabilite dal presente Regolamento, oppure per le mancanze non previste dal Regolamento, potranno essere inflitte dal Magistrato, dai Capi di Guardia, dal Priore, e dal Provveditore, a seconda delle circostanze, e dei casi speciali.

Il Priore potrà fare delle pubbliche correzioni, e sospendere dal loro Offizio gli Uffiziali per soli *tre Giorni*, dovendo per una Pena maggiore avere ricorso al Magistrato, a cui sarà fatto il *Rapporto* della Mancanza.

Il Provveditore avendo la sorveglianza sull'*Inservienti* tutti, sarà nelle sue facoltà di far loro delle correzioni, ammonirli, e sospendergli il Pagamento dei loro Onorarj; e proporne la diminuzione al Magistrato in riparazione delle mancanze relative al Servizio.

I Capi di Guardia, avendo la sopraintendenza alle Brigate per il Servizio di Carità, avranno diritto di ammonire, e correggere quelli che si rendessero insubordinati; togliere la Gratificazione ai Portatori, che si rendessero queruli, insubordinati, e disobbedienti; non rilasciare il *Buono* di Servi-

zio ai Giornanti, ed *alli Aspiranti*, e proporre la sospensione dell' Inservienti, che nelle circostanze di dovere eseguire le Opere di Carità si rendessero insubordinati, e renitenti a prestare l'opera loro nel disimpegno del loro Offizio.

Il Magistrato può solo infliggere delle Pene maggiori a quelle previste dal Regolamento, ed è per questo, che può radiare definitivamente i Giornanti dal Ruolo della Compagnia, sospenderli per un tempo determinato, togliere d'Impiego gli Uffiziali Maggiori, o minori, e sospendere a questi ultimi l'onorario, ed imporgli ancora sul medesimo delle Pene pecuniarie, ed indennità. Può sospendere e degradare ancora i Capi di Guardia.

La definitiva radiazione dei Giornanti, come di tutti gli altri Fratelli può aver luogo per una continua non curanza nell'adempire il proprio dovere; come essendo estratto Giornante Portatore, e non intervenire mai all'esercizio delle Opere di Carità; o per essere incorso in qualche pena per sentenza criminale, come pure per non avere pagate per tre anni continui le Tasse, o Elemosine cui sono tenuti i Fratelli, potendo per altro in questo ultimo caso essere riabilitati dal Magistrato, pagando anco a composizione l'Elemosine arretrate.

Il Capo di Guardia può essere degradato, subito che avendo accettato un tale Impiego, non fosse diligente, o personalmente, o per

mezzo di un sostituto della sua Classe da conoscersi dal Priore, per il corso di due Turni nel disimpegno delle sue Funzioni: mentre dipende dall' Esempio, e diligenza del Capo di Guardia, l' esatto, ed edificante resultamento delle Opere di Carità. Tutte le volte che un Capo di Guardia verrà degradato, non potrà essere più ammesso a far parte di questa Sezione della Confraternita. Gli altri Uffiziali potranno essere levati d' Impiego per mancanza di diligenza nell' esecuzione delli Oneri, che riguardano il respettivo Impiego, quanto ancora per essere conosciuti incapaci a disimpegnarne le Funzioni.

Gl' Impieghi, che il Magistrato avrà la massima cura di sorvegliare saranno l' Inspettori, ed i Capi di Guardia, perchè dalla loro diligenza, e premura dipende il buono, e felice esito, non meno che il credito, e rispetto della Confraternita. A tale oggetto il Priore *pro tempore* farà ogni sei Mesi il suo Rapporto al Magistrato, onde prenda le necessarie, opportune, e proficue misure.

In tutti i casi non contemplati dal Regolamento, viene rimesso alla saviezza, e moderazione del *Magistrato*, l' infliggere le pene, e fare le opportune correzioni ec.

CAPITOLO XXXV.

Disposizioni Transitorie.

Essendo i presenti Capitoli la Riforma di quelli del 1791, in ordine al Decreto della Curia Vescovile di Samminiato del dì 14. Maggio 1833; tutti i Fratelli che fanno attualmente parte, e sono ascritti alla Confraternita retta dai suddetti Capitoli, formeranno, quando non facciano una dichiarazione in contrario, il nuovo Albo della suddetta Confraternita, salve le distinzioni, o classi in cui viene ordinata dalla suddetta ordinata Riforma.

E siccome la suddetta Riforma, e riordinamento è necessario che sia fatto con tutta la ponderazione, ed esattezza, il nuovo Albo diviso nelle classi stabilite, sarà per la prima volta formato dalla Curia Vescovile di Samminiato suddetto.

Come pure per la prima volta per il regolare riordinamento della Confraternita stessa, nominerà all' Impieghi, ed Uffizj tutti, stabiliti dal Presente Regolamento.

La suddetta nomina se mai accadesse a tempo rotto, cioè avanti il termine dell'Anno Amministrativo, che incomincia la Terza Domenica di Settembre di ciascun anno, o posteriormente a detta Epoca, si considererà come provvisoria, ed i termini per ciascun Impiego incominceranno a decorrere per la loro durata, all'Epoca sopraindicata

della prossima ventura Domenica Terza di Settembre.

La presente Riforma avrà il suo pieno effetto al momento che sarà pubblicata dalla Curia Vescovile, cioè che avrà ricevuta la sua Sanzione da tutte le Autorità Civili, ed Ecclesiastiche.

Adde charitatem, prosunt omnia:
Detrahe charitatem, nihil prosunt cætera.
D. August. Serm. 138. de Verb. Dom.

Non diligamus verbo, neque Lingua:
Sed opere, et veritate.
Joan. Ep. 1. cap. 3.

INDICE

DEI CAPITOLI